

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 421<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 3 MAGGIO 1966

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI,  
indi del Vice Presidente SECCHIA

#### INDICE

##### COMMISSIONI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione . . . Pag. 22585

CONGEDI . . . . . 22585

##### DISEGNI DI LEGGE

Approvazione di procedura d'urgenza per  
il disegno di legge n. 1570:

PRESIDENTE . . . . . 22587  
CARELLI . . . . . 22587

Approvazione di procedura urgentissima  
per i disegni di legge nn. 1602 e 1603:

PRESIDENTE . . . . . 22587  
GATTO Simone . . . . . 22586  
TERRACINI . . . . . 22587

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede deliberante . . . . . 22585

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede deliberante di disegni di legge già de-

feriti alle stesse Commissioni in sede re-  
ferente . . . . . Pag. 22586

Deferimento a Commissioni permanenti in  
sede referente . . . . . 22585

##### Discussione e approvazione:

« Modifiche degli articoli 589 (omicidio col-  
poso) e 590 (lesioni personali colpose) del  
Codice penale » (665), d'iniziativa del de-  
putato Berlinguer Mario, dei deputati Coc-  
cia ed altri, dei deputati Pennacchini ed  
altri (*Approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione per-  
manente della Camera dei deputati*):

ALESSI . . . . . 22612  
BONAFINI . . . . . 22611  
CORNAGGIA MEDICI . . . . . 22616, 22624  
JANNUZZI . . . . . 22615  
MONNI, *relatore* . . . . . 22619, 22624, 22625  
PACE . . . . . 22613  
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 22620  
e *passim*

421ª SEDUTA (*pomerid.*)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

3 MAGGIO 1966

TOMASSINI . . . . . Pag. 22608  
TORELLI . . . . . 22604, 22624, 22625

**Seguito della discussione e rinvio in Commissione:**

« Tutela delle novità vegetali » (692); « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica » (1040), d'iniziativa del senatore Adamoli e di altri senatori:

PRESIDENTE . . . . . 22603, 22604  
ADAMOLI . . . . . 22588 e *passim*  
ARNAUDI . . . . . 22590, 22593, 22597  
BERNARDINETTI, *relatore* . . . . 22588 e *passim*  
BONAFINI . . . . . 22589, 22599  
BUSSI . . . . . 22604  
CARELLI . . . . . 22591 e *passim*  
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* . . . . 22588 e *passim*  
ROVERE . . . . . 22590, 22601  
ZACCARI . . . . . 22589 e *passim*

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di interpellanze . . . . . Pag. 22634

Annunzio di interrogazioni . . . . . 22636

Annunzio di trasformazione d'interpellanze in interrogazioni . . . . . 22639

Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta . . . . . 22639

**Svolgimento di interrogazioni:**

PRESIDENTE . . . . . 22628, 22630, 22632

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'inter-*  
*terno* . . . . . 22626

NENCIONI . . . . . 22629

TRIMARCHI . . . . . 22633

**MOZIONI**

Annunzio . . . . . 22633

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**ZANNINI**, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 aprile.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo il senatore Ferreri per giorni 5.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

### Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione parlamentare

**PRESIDENTE.** Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva prevista dalla legge 13 luglio 1965, n. 891, concernente delega al Governo per la emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, il senatore Di Prisco in sostituzione del senatore Lussu.

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

**SCHIAVONE.** — « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza con la denominazione di Paterno » (1638) (previo parere della 5ª Commissione);

*alla 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Approvvigionamento di sale all'industria » (1155-B) (previo parere della 9ª Commissione);

« Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro » (1639) (previo parere della 2ª Commissione);

*alla 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

**Lo GIUDICE** ed altri. — « Concessione di un contributo annuo di lire 30 milioni a favore dell'Istituto Luigi Sturzo » (1637) (previo parere della 5ª Commissione);

*alla 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Autorizzazione della spesa di lire 880 milioni per lo studio dei provvedimenti a difesa della città di Venezia ed a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali » (1632) (previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione);

*alla 11ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

**Deputato MANCINI Antonio.** — « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene ed il controllo veterinario della pesca » (1634) (previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione).

### Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

**PRESIDENTE.** Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

**PACE.** — « Riscatto ai fini del trattamento di quiescenza del servizio prestato presso

il soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (1635) (previ pareri della 5ª e dell'8ª Commissione);

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

MARIS ed altri. — « Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria » (1627);

Deputati BASSO ed altri e MARTUSCELLI ed altri. — « Norme sulla costituzione dei Consigli giudiziari » (1628);

*alla 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

Deputato VEDOVATO. — « Concessione di pensione straordinaria alla signora Alda Bonnoli, vedova del professore Arturo Nanuzzi » (1640) (previo parere della 6ª Commissione);

*alla 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

VECELLIO. — « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636);

*alla 10ª Commissione permanente* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

VIGLIANESI e ZANNIER. — « Modifiche alle disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (1626) (previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione);

COPPO. — « Provvidenze a favore dei lavoratori dei settori dichiarati in crisi, dei lavoratori licenziati per riduzione di personale e dei lavoratori disoccupati » (1633) (previ pareri della 5ª e della 9ª Commissione).

**Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente**

P R E S I D E N T E. Comunico che, su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: GIGLIOTTI ed altri. — « Modificazioni al testo unico della finanza locale per estendere ai tributi locali le norme della legge 25 ottobre 1960, n. 1316, in materia di interessi di mora » (1567), già deferito a detta Commissione in sede referente.

Comunico inoltre che, su richiesta unanime dei componenti la 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: SPIGAROLI e BELLISARIO. — « Conferimento degli incarichi negli Istituti d'istruzione secondaria » (630) e: DONATI ed altri. — « Norme per la compilazione delle graduatorie per il conferimento di incarichi e supplenze nelle scuole secondarie » (1484), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

**Approvazione di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1602 e 1603**

G A T T O S I M O N E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G A T T O S I M O N E. Signor Presidente, chiedo che sia adottata la procedura urgentissima per i disegni di legge n. 1602: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari », e numero 1603, « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente

la proroga dell'efficacia dei piani regolatori particolareggiati di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 355 ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Pur rendendoci pienamente conto della necessità di non tardare oltre il licenziamento di questo provvedimento legislativo, che avrebbe forse potuto essere preso in esame prima, poichè se non sbaglio è da due mesi che si trova di fronte al Senato — e si tratta di un decreto-legge — chiediamo tuttavia ventiquattro ore ancora di respiro. Se il disegno di legge si metterà all'ordine del giorno dopodomani, certamente nella stessa seduta il Senato ne porterà a termine l'esame.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, la richiesta di procedura urgentissima per i disegni di legge nn. 1602 e 1603 si intende approvata.

Tenendo conto di quanto ha testè fatto presente il senatore Terracini, propongo che questi due disegni di legge siano discussi giovedì in un'apposita seduta antimeridiana, con inizio alle ore 11, da dedicare appunto all'esame di tali provvedimenti.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

#### **Approvazione di procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1570**

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Chiedo l'adozione della procedura d'urgenza per il disegno di legge n. 1570, « Concessioni in enfiteusi delle terre assegnate in forza del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 6 settembre 1946, n. 89 ». È indispensabile che questa proposta di legge venga discussa con urgenza per i casi particolari che si sono verificati in questi ultimi mesi.

PRESIDENTE. Non essendosi osservazioni, la richiesta di procedura d'urgenza è accolta.

**Seguito della discussione e rinvio in Commissione dei disegni di legge: « Tutela delle novità vegetali » (692); « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica » (1040), d'iniziativa del senatore Adamoli e di altri senatori.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela delle novità vegetali » e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Adamoli e di altri senatori: « Disciplina dello sfruttamento delle varietà vegetali ornamentali a riproduzione agamica ».

Dobbiamo ora procedere all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

SIMONUCCI, Segretario:

#### **Art. 1.**

Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni concernenti le novità vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere una applicazione agricola od industriale.

Ai sensi della presente legge, si intendono per novità vegetali quelle, comunque ottenute, che corrispondono alle condizioni seguenti:

a) la novità vegetale deve essere sufficientemente omogenea, tenuto conto delle particolarità inerenti alla sua riproduzione sessuata o alla sua moltiplicazione vegetativa;

b) la novità vegetale deve essere stabile nei suoi caratteri essenziali, cioè rimanere così come è stata definita, anche dopo riproduzioni o moltiplicazioni successive e, quan-

do il costitutore ha indicato un ciclo particolare di riproduzioni o moltiplicazioni, alla fine di ogni ciclo;

c) la novità vegetale, qualunque sia la origine, artificiale o naturale, della varietà di partenza, deve potersi nettamente distinguere per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà vegetale che risulti notoriamente conosciuta alla data in cui la protezione è richiesta. Tale notorietà può essere accertata a mezzo di vari elementi, quali: coltura e commercializzazione già in corso, iscrizione già effettuata, o in corso, su un registro ufficiale di varietà vegetali, presenza in collezioni, o descrizione precisa in pubblicazioni.

Tuttavia, il fatto che una novità vegetale abbia formato oggetto di prove colturali, o sia stata iscritta, o sia stata presentata per la iscrizione, in un registro ufficiale, non può venire opposto al costitutore di questa novità, o al suo avente causa.

I caratteri che permettono di definire e distinguere una novità vegetale possono essere di natura morfologica e fisiologica. In ogni caso essi debbono poter essere descritti e riconosciuti con precisione.

È fatta salva in ogni caso la disposizione dell'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Allorchè la novità vegetale è derivata da altra brevettata e può riprodursi indipendentemente da questa, non si applicano alla stessa le disposizioni dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Non possono costituire oggetto di brevetto i processi per produrre le novità vegetali.

**PRESIDENTE.** I senatori Adamoli, Montagnani Marelli, Angiola Minella Molinari, Francavilla, Barontini e Vacchetta hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il quinto comma di questo articolo. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**BERNARDINETTI, relatore.** La Commissione è di parere contrario perchè la soppressione di questo comma toglie-

rebbe una certa qual garanzia che viene data appunto dall'articolo 16 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

**PICARDI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Senatore Adamoli, insiste nel suo emendamento?

**ADAMOLI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura degli articoli successivi.

**SIMONUCCI, Segretario:**

#### Art. 2.

Sono applicabili alle invenzioni concernenti le novità vegetali le disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, e nel Regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della presente legge.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

I diritti di brevetto per novità vegetali consistono nella facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione e riproduzione della novità brevettata.

Tale facoltà esclusiva si estende alla produzione, al commercio e alla introduzione nel territorio dello Stato della novità brevettata, quando la prevalente utilizzazione di essa si manifesta mediante la vendita di piante, parti di piante e fiori destinati ad uso ornamentale.

**P R E S I D E N T E .** Sul primo comma dell'articolo 3 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**S I M O N U C C I ,** Segretario:

*Al primo comma, dopo la parola: « esclusiva », inserire le altre: « per sette anni ».*

ADAMOLI, MONTAGNANI MARELLI, MINELLA MOLINARI Angiola, FRANCAVILLA, BARONTINI, VACCHETTA;

*Al primo comma, dopo la parola: « esclusiva », inserire le altre: « per dieci anni ».*

BONAFINI, BANFI, ARNAUDI, BERNARDI, JODICE, CANZIANI, GIORGI.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**A D A M O L I .** Signor Presidente, l'emendamento da me proposto all'articolo 3 riguarda la durata del brevetto, e su questo richiamo l'attenzione del Senato poichè, se questo nuovo regime di tutela delle novità vegetali, a nostro giudizio, crea alcuni problemi generali, per quanto si riferisce alla durata, l'identificazione del settore dell'industria con quello dell'agricoltura non ci sembra fondata rispetto alla natura della produzione. Dopo 15 anni qualunque produzione brevettata agricola ha esaurito da molto tempo il suo ciclo, per cui non si tratta qui di dare una tutela per un certo tempo, passato il quale si eserciterà il pubblico dominio: i 15 anni significano una esclusiva assoluta su qualunque novità.

Pertanto noi chiediamo che il tempo di durata del brevetto venga ridotto a 7 anni. Su questa proposta insistiamo con particolare forza, poichè altrimenti si viene a creare

un sistema di assoluto dominio in un grande settore dell'economia nazionale.

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**B O N A F I N I .** Noi abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 che, a differenza di quello presentato dal collega Adamoli, che considera una durata di 7 anni, porta a 10 anni il riconoscimento della brevettabilità, poichè, a parte la preparazione che deve essere compiuta, esaurita nella ricerca della specializzazione e quindi della particolarità che dà motivo ad una brevettabilità, riteniamo anche che, per entrare nella parte esecutiva dello stesso brevetto, sia necessario ovviamente un certo periodo di tempo. Pertanto il periodo di 10 anni da noi proposto ci sembra più consono a rappresentare il ciclo operativo dello stesso brevetto. Mi sembra che, con questa spiegazione, la nostra proposta sia giustificata.

**Z A C C A R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**Z A C C A R I .** Onorevole Presidente, mi permetto esprimere parere contrario all'accettazione degli emendamenti che sono stati proposti dal senatore Adamoli e dal senatore Bonafini, per varie considerazioni. Nel mio intervento di martedì scorso, avevo già richiamato l'attenzione dell'Assemblea su tre ordini di ragioni che militano a favore di un periodo di durata di 15 anni della tutela per le novità vegetali. Innanzi tutto la considerazione che, per una novità vegetale, non è possibile, come per una novità industriale, procedere subito allo sfruttamento, dato che vi sono delle leggi di natura che portano effettivamente a dover attendere degli anni prima di poter giungere ad uno sfruttamento industriale della novità brevettata. In secondo luogo, la necessità di non mettere in posizione di inferiorità i costituenti di varietà vegetali rispetto a coloro che operano in campo industriale. In terzo luogo, ed è questo il motivo che soprattutto mi

ha convinto profondamente della necessità di mantenere i quindici anni, l'opportunità di tendere ad una uniformità con le legislazioni europee. Ora, negli altri Paesi dell'Europa, da quanto risulta, praticamente nessuna legislazione è scesa al di sotto dei quindici anni, e la Convenzione di Parigi, che è stata firmata anche dall'Italia, pone come limite minimo appunto quindici anni.

Ora, io giudico che effettivamente, anche se ci possono essere dei motivi validi per porre eventualmente un limite alla durata per le novità vegetali, tuttavia noi dobbiamo tener conto del limite rappresentato dalla Convenzione di Parigi del 1961, che è stata rispettata da tutte le altre Nazioni firmatarie. La diminuzione anche di qualche anno porterebbe, io penso, a una disarmonia nelle legislazioni europee, con delle gravi conseguenze, come, ad esempio, quella di far sì che ottenitori stranieri che vogliano portare i loro brevetti in Italia non ve li portino più, proprio a causa di questa differenza nel periodo della tutela.

Inoltre bisogna considerare che, con le tecniche moderne, praticamente anche le novità vegetali possono essere rinnovate, possono essere ringiovanite, possono essere rigenerate, per cui anche per lunghi anni possono mantenere la loro vigoria e, anche dopo i quindici anni, possono essere apprezzate sui mercati.

Questi brevemente sono i motivi che giustificano il mio dissenso nei riguardi degli emendamenti che sono stati presentati.

R O V E R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O V E R E . Desidero associarmi a quanto ha detto adesso il senatore Zaccari per esprimere parere contrario e all'emendamento Adamoli che considera un periodo di 7 anni e all'emendamento del collega Bonafini, che vorrebbe allungare il periodo fino ai dieci anni: parere contrario, dato che non si vede il perchè di una differenza tra una brevettazione industriale e una brevettazione vegetale. Sarebbe, secondo il mio punto di vista,

una discriminazione sommamente ingiusta nei confronti dell'agricoltura e della floricoltura. In secondo luogo, ho sentito dire che dopo un determinato numero di anni una varietà è stanca. Ma credo che questo, nel momento attuale e con le attuali cognizioni, con le attuali tecniche, sia una cosa non vera, se vediamo che varietà floreali (come quella del SIM, un garofano americano che è ormai un esempio classico) dopo trentacinque anni non sono ancora stanche per nulla e tengono ancora perfettamente il mercato.

Un altro punto, già toccato anche dal senatore Zaccari, è questo: la riduzione al di sotto dei quindici anni metterebbe i coltivatori e gli ibridatori italiani in condizioni di inferiorità nei confronti dei produttori esteri che, avendo i loro Governi già ratificato la Convenzione di Parigi, godono di una protezione per quindici anni. Ci troveremmo così nella situazione che questi produttori esteri non sarebbero certo invogliati a portare sui nostri mercati i loro prodotti, con grave danno soprattutto dei nostri coltivatori.

È per questi motivi che mi permetto di esprimere parere contrario agli emendamenti proposti.

A R N A U D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R N A U D I . Io mi permetto di anticipare quanto in un primo tempo pensavo di esprimere, in sede di dichiarazione di voto su questo articolo, circa il problema che riguarda le diverse caratteristiche, che or ora il collega Rovere riteneva di dover negare, di brevettabilità dei prodotti industriali e dei prodotti ottenuti dalle cose vive.

A questo riguardo è venuto proprio oggi in mio soccorso uno fra i più autorevoli personaggi che in Italia si occupano di tali argomenti: il professor Claudio Barigozzi che, sul « Corriere della Sera », nella pagina dedicata alla scienza, scrive oggi un lungo articolo sulla questione della genetica dei vegetali in cui, dopo aver lamentato il fatto che la nostra organizzazione per la produzione dei vegetali di marca sia in uno stato vera-



mente penoso, tanto che lo scorso anno siamo stati costretti a comprare all'estero perfino le sementi per l'insalata, mette in rilievo le enormi difficoltà che sussistono sul piano scientifico ai fini della definizione della stabilità di una varietà che possa quindi ottenere il brevetto. Egli ricorda tra l'altro che negli istituti stranieri più avanzati si sottopongono queste nuove piante ad un lungo periodo di prova.

Allora io penso che qui i casi sono due: o si accetta il punto di vista espresso dal senatore Adamoli e corretto poco fa dal senatore Bonafini a nome del nostro Gruppo, limitando il tempo di brevettabilità, in maniera da determinare una sorta di rodaggio per questa legge che può risultare pericolosa per le ragioni che sono state ampiamente illustrate in sede di discussione generale, poichè rischia in effetti di danneggiare la collettività dei coltivatori a vantaggio di poche organizzazioni che sono in condizioni di preparare delle varietà resistenti e permanenti; oppure bisogna avere il coraggio di essere estremamente rigidi nel conferire il brevetto, molto più rigidi di quello che non sia previsto dal disegno di legge in esame.

Io mi riservavo di prendere la parola — e forse lo farò — in occasione degli articoli successivi in cui si stabiliscono le norme in base alle quali è possibile ottenere un brevetto. Voglio però anticipare che a me sembra che si debbano fare entrambe le cose, cioè ridurre i tempi della validità del brevetto (e mi pare che dieci anni siano un tempo sufficientemente utile a colui che ha brevettato una nuova pianta per ripagarlo delle sue fatiche), e contemporaneamente essere estremamente prudenti e severi nel determinare tutti i controlli che si riterranno necessari ai fini della concessione del brevetto. Questo dico perchè un brevetto in campo meccanico o elettrotecnico investe un fatto preciso: c'è un disegno, c'è una modalità, c'è un procedimento ben determinato e i risultati si possono verificare rapidamente. Invece, nel campo vegetale, non è che abbiamo una conoscenza così profonda della genetica da poter prevedere con esattezza quello che sarà il risultato: siamo nel campo delle ipotesi o comunque in campo statistico. Ci sarà

pure quel garofano ricordato dal senatore Rovere che da trent'anni mantiene le sue caratteristiche, ma tutti coloro che si occupano di biologia sanno che non c'è nulla di più variabile della vita e che non abbiamo ancora conoscenze così profonde e perfette che ci consentano di prevedere nel tempo il comportamento dei cromosomi e dei geni vegetali.

Sosterrei pertanto l'opportunità, ripeto, di limitare il tempo di validità del brevetto e a tal fine, se non vogliamo accettare la proposta fatta dal senatore Adamoli, mi pare che quella fatta dal nostro Gruppo per bocca del collega Bonafini sia estremamente prudente ed utile. Quindi io insisto sul nostro emendamento, e mi riservo di chiedere la parola quando si prenderà in esame l'articolo 9.

C A R E L L I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

C A R E L L I. Ho ascoltato con molto interesse quanto ha detto il senatore Arnaudi e concordo con lui per quanto riguarda la seconda parte delle sue affermazioni: occorre, cioè, essere estremamente rigidi nel controllo. Io eliminerei però qualsiasi limitazione di tempo anche perchè esiste un comitato di indagine. Specialmente per le sementi, detto controllo deve essere effettuato in rapporto alla stabilità dei caratteri morfologici delle novità vegetali, e quindi alla stabilità e alla fissità delle varietà che si vogliono brevettare. Evidentemente il comitato, quando si accorgerà che la fissità dei caratteri è venuta meno e che la stabilità desiderata non risponde più ai criteri in base ai quali è stato concesso il brevetto, dichiarerà decaduto il brevetto stesso.

Credo pertanto che il criterio prospettato dal senatore Arnaudi sia, in questo caso, il più opportuno. Ci troviamo di fronte ad un quadro nuovo ed è appunto la novità che ci rende perplessi circa la limitazione di tempo, che potrebbe, in un certo senso, compromettere qualsiasi iniziativa e qualsiasi entusiasmo in un settore così importante.

Pertanto mentre, ripeto, sono favorevole alla seconda proposta del senatore Arnaudi, debbo dire che non sono favorevole agli emendamenti presentati dal senatore Adamoli e dal senatore Bonafini.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** Io ho ascoltato con molta attenzione gli interventi che sono stati fatti, sia in sede di svolgimento degli emendamenti, sia in sede di discussione nel merito degli emendamenti stessi. Soprattutto ho ascoltato, con la doverosa attenzione, le parole del collega Arnaudi e sono perfettamente d'accordo con quanto egli ha detto nell'ultima parte del suo intervento, cioè che occorre limitare nel tempo l'utilizzazione delle invenzioni anche nel campo delle novità vegetali. Però la limitazione c'è; è riferita alla norma del regio decreto-legge del 1939, n. 1127, e contempla i 15 anni. Tutto sta a vedere e a stabilire, da un punto di vista indubbiamente più tecnico che politico, se il tempo previsto dalla legge del 1939 a cui il presente disegno di legge fa riferimento, è sufficiente o meno. È chiaro che con questo disegno di legge entriamo in un campo completamente nuovo: bisogna quindi scegliere un limite di tempo medio rispetto allo sviluppo di queste novità vegetali e rispetto al loro sfruttamento.

Inoltre non dobbiamo dimenticare che dobbiamo fare riferimento alle norme di carattere internazionale, al cosiddetto diritto internazionale non comparato; noi siamo tenuti all'osservanza della Convenzione di Parigi, all'unione determinata da tale Convenzione, per cui il riferimento ai 15 anni mi sembra che sia abbastanza equo rispetto alla media dello sfruttamento delle novità vegetali intese nel loro complesso. Inoltre, secondo il parere della maggioranza della Commissione, occorre tener presente che vi sono, nel campo dei vegetali, dei settori per i quali il termine di sfruttamento di 15 anni deve considerarsi piuttosto modesto. Per quanto riguarda la vite, per esempio, se noi stabiliamo che una novità possa essere sfruttata

per 15 anni, ci riferiamo, sì, al *quod plerumque fit*, ma con molta limitatezza di tempo; viceversa, questo periodo di tempo può essere considerato indubbiamente superiore alla media nel campo, per esempio, dei garofani o delle rose. Ma quando noi legislatori facciamo una legge ci dobbiamo riferire al *quod plerumque fit*, ad una posizione media; e sotto questo profilo penso che dobbiamo, e per le considerazioni già fatte, relative alle norme che regolano il settore nel campo del diritto internazionale, e per queste altre modestissime considerazioni che non ho la pretesa di considerare tecniche, perchè tecnico non sono, con tranquillità di coscienza, mantenere il termine di quindici anni.

Sono d'accordo senz'altro con le dichiarazioni del collega Arnaudi quando ha detto che, nel caso si dovesse mantenere la vecchia norma di cui alla legge del 1939, bisogna essere oculati nella concessione dei brevetti. Su questo punto la Commissione è perfettamente d'accordo: oculatezza massima perchè, se creiamo i brevetti per le novità vegetali, non dobbiamo favorire, in questo primo inizio di attuazione di una nuova legge che crea un complesso di norme del tutto nuove nel nostro ordinamento giuridico, la facile improntitudine (chiedo scusa se il termine non è del tutto adatto) ad operare nel settore.

Per queste ragioni la Commissione è d'avviso contrario. Comunque, si rimette al parere del Governo.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ad esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti in esame.

**P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Signor Presidente, indipendentemente dalle ragioni di merito che hanno certamente una validità e che sono assistite da una parte e dall'altra da considerazioni obiettivamente valide, vi è una ragione di fondo, accennata un momento fa dall'onorevole relatore, che non consiglierebbe di accogliere sia l'emendamento Adamoli sia quello Bonafini. Infat-

ti la Convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali firmata a Parigi nel 1961 dispone all'articolo 8 che il diritto di esclusiva conferito al costitutore di una nuova varietà vegetale non può essere inferiore a quindici anni e, per le piante a fusto legnoso, dovrà essere portato a diciotto anni.

Pertanto non è opportuno prevedere un termine di durata inferiore a quello previsto dalla Convenzione che, dopo la ratifica, dovrà essere introdotta nel nostro ordinamento.

Quindi, mentre anch'io accolgo l'invito che il senatore Arnaudi fa per il massimo rigore nella concessione dei brevetti (e questo è affidato alla prudenza della Commissione) — e sono d'accordo sul criterio da adottare perchè ci sono indubbiamente dei motivi che renderebbero un po' incerta la situazione in questa materia — sono contrario all'accoglimento di questi emendamenti, soprattutto per il motivo che dobbiamo uniformarci alla Convenzione di Parigi.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Adamoli, insiste nel suo emendamento?

**A D A M O L I .** Rinuncio, signor Presidente, al mio emendamento, per appoggiare quello presentato dal collega Bonafini ed insisto ancora affinché il Senato si renda conto della validità delle considerazioni esposte in modo così illuminante dal collega Arnaudi.

Quando il relatore parla di tempo medio mi pare che dia proprio ragione alla nostra impostazione perchè quindici anni non rappresentano un tempo medio, ma un tempo massimo. Quando, dall'insalata agli asparagi fino ai peri o a qualsiasi altra varietà vegetale, si unificano i tempi, si fa qualcosa che è profondamente irrazionale e antiscientifico, e quando il collega Zaccari dice che non può proporre qui la riduzione del tempo debbo ricordare ancora una volta al collega Zaccari che lui stesso ha votato un ordine del giorno, al Consiglio provinciale di Imperia, dove si insisteva per la riduzione dei tempi di tutela.

E voglio ancora ricordare al Senato che, quando si discutono problemi di questo tipo,

non si può parlare tenendo solo di vista gli interessi di un gruppo, quello dei costitutori. Qui si continua a dire che bisogna tutelare gli interessi dei costitutori. E gli interessi dei coltivatori non ci riguardano? Noi facciamo delle disposizioni che riguardano un gruppo, che sarà sempre più ristretto, di ricercatori, di quelli che hanno queste possibilità. Ma per i contadini, i coltivatori, quelli che sono sulle fasce, quelli che sono nei giardini, per costoro ci sarà soltanto l'appesantimento di una situazione già insostenibile?

Infatti signor Sottosegretario, indipendentemente dalle convenzioni internazionali, che assumono spesso contenuti un po' astratti con i quali si vuole uniformare il nostro Paese ad altri sistemi, ad altre strutture, ad altro modo di coltivazione, tra la Liguria e la pianura dietro il mare dell'Olanda credo che ci sia della differenza, e non possiamo noi trasportare meccanicamente determinati rapporti economici e sociali, per cui noi insistiamo affinché almeno si riduca a dieci anni il tempo di privativa di questa produzione.

**A R N A U D I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**A R N A U D I .** Mi duole di dover insistere sul nostro punto di vista, e mi fa piacere che il senatore Adamoli vi si avvicini. La realtà è che ben pochi sono gli organismi italiani in condizione di produrre piante ed in condizione poi di diffondere queste piante — che è la parte più importante — in quantità sufficiente all'interesse dell'economia nazionale.

E mi sembra di capire che i nostri colleghi si ispirano soprattutto all'industria e alla preparazione dei fiori, mentre il testo del nostro disegno di legge va ben al di là del settore floricolo. Del resto, già il settore floricolo presenta degli aspetti piuttosto preoccupanti; vi sono pochi organismi privati in grado di procurare nuove varietà stabili, e l'unico organismo scientifico pubblico che dovrebbe presiedere, guidare, stimolare questa

operazione — parlo della Stazione sperimentale di floricoltura di S. Remo — langue credo da anni, ed è in condizioni difficili insieme alle consorelle stazioni sperimentali dell'agricoltura italiana.

In questa situazione, dove non c'è un'organizzazione scientifica seria, possibile, tale che possa guidare queste opere, sono i coltivatori che per loro conto tentano delle soluzioni, quasi sempre sul piano della pratica, e raramente, non voglio escluderlo, sul piano scientifico.

In queste condizioni noi rischiamo di dare dei brevetti a dei prodotti che non sappiamo quanto saranno stabili; diamo questo brevetto per un periodo lunghissimo, creiamo ragioni di contestazione tra coloro che hanno il brevetto e i coltivatori, che sono in grandissima maggioranza rispetto a quelli che hanno ottenuto il brevetto.

Io temo che comportandoci in questa maniera effettivamente creiamo delle ragioni di dissidio che costituiranno una nuova remora al cammino della scienza applicata in questo settore della genetica vegetale, che da noi è appena agli inizi.

Se poi ricordiamo che questo disegno di legge non si applica soltanto alle rose, ai garofani, all'insalata e ai cocomeri, ma si applica ai cereali, si applica alle produzioni che con l'anno venturo non potranno più circolare in Europa, per lo meno nell'Europa del MEC, senza la certificazione, è evidente che con il 1967 l'Italia probabilmente dovrà comprare buona parte delle sue sementi all'estero perchè noi non saremo in grado di certificare; a meno che vogliamo certificare così, con sistemi burocratici, il che evidentemente non è nei voti del Senato nè negli interessi dell'agricoltura italiana.

Credo che noi daremo prova di saggezza dando il via a questo disegno di legge, anche se sembra prematuro, perchè non abbiamo gli strumenti per applicarlo, e lo vedremo fra poco all'articolo 9. Non so come il Governo, il Ministro dell'agricoltura e quello dell'industria saranno in grado di applicare scientificamente e seriamente un provvedimento di questo genere. Comunque può essere giusto realizzarlo per rimuovere la situazione italiana da condizioni così arretra-

te. Però tutto quello che è prudenza, tutto quello che può venire da considerazioni di opportunità per evitare degli intralci alla stessa applicazione del disegno di legge, mi sembra sia opportuno tenerlo presente. Non è perchè io voglio insistere per i 10 anni; mi sembra però una misura di prudenza. Se fossi nelle condizioni del Governo accetterei volentieri una soluzione di questo genere, perchè credo che limiterebbe delle grane che certamente ci saranno. Infatti da una parte avremo delle persone che chiedono dei brevetti, senza essere in condizioni, probabilmente, di dimostrare che ne hanno diritto; dall'altra parte avremo una commissione che non avrà difficoltà di giudicare; e finalmente il terzo gruppo, i numerosi coltivatori che protesteranno per l'evidente danno economico che potrebbero avere.

Queste sono le ragioni per le quali credo di poter insistere a nome del nostro Gruppo perchè il limite di applicabilità sia riportato a dieci anni.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Bonafini e da altri senatori tendente ad inserire al primo comma dell'articolo 3, dopo la parola « esclusiva » le altre « per dieci anni ». Su questo emendamento la Commissione ed il Governo hanno espresso parere contrario. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

I senatori Adamoli, Montagnani Marelli, Angiola Minella Molinari, Francavilla, Barontini e Vacchetta hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere il 2° comma dell'articolo 3.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

**B E R N A R D I N E T T I, relatore.** La Commissione è contraria, perchè, se mancasse questo concetto, l'impostazione su cui si basa l'articolo 3 risulterebbe monca. Inoltre vorrei osservare che per le novità vegetali vi è una tutela più ristretta di quanto non avvenga per i brevetti industriali. Quindi è il

caso di lasciare questa norma, se non altro perchè, nella prima fase di attuazione di questa legge, si potrà vedere se sia il caso di essere più larghi.

**P I C A R D I**, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è contrario per le ragioni già esposte dal relatore e anche perchè lo sfruttamento specialmente in materia di floricoltura si attua attraverso la vendita dei prodotti della pianta. Deve essere quindi mantenuta la norma che risponde proprio a questa finalità.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Adamoli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

I senatori Adamoli, Montagnani Marelli, Angiola Minella Molinari, Francavilla, Barontini e Vacchetta hanno presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**S I M O N U C C I**, *Segretario*:

« È comunque consentita la libera produzione di novità brevettate a scopo di studio, di ottenimento di materiale da ibridazione o a scopo di scorta per l'ottenimento di materiale di riproduzione al termine del diritto di esclusiva del titolare del brevetto.

Tali produzioni autorizzate dalla legge non dovranno in ogni caso contenere una quantità di piante tale da poter dar luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, nè tale prodotto potrà comunque essere diffuso a scopo di lucro al di fuori dell'azienda agricola che lo ha ottenuto.

I limiti quantitativi di tali produzioni autorizzate dalla legge sono determinati per le diverse famiglie e specie di piante dall'apposita Commissione prevista dall'articolo 9.

È nullo ogni accordo privato che preveda la restituzione al titolare del brevetto o la distruzione del materiale di riproduzione della novità brevettata nell'anno precedente la scadenza del brevetto ».

**P R E S I D E N T E**. Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**A D A M O L I**. Onorevole Presidente, si tratta di due punti: uno si riferisce alla facoltà di poter produrre a scopo di studio e non a scopo di commercio anche varietà brevettate. Evidentemente con questo diritto si permette ad un coltivatore di poter iniziare la preparazione della produzione di una nuova varietà prima del termine dell'esclusiva concessa. L'altro punto, invece, si riferisce alla eliminazione di qualunque accordo privato che stabilisca che prima del termine di godimento del brevetto possa essere ritornato al costitutore il prodotto in modo che esso possa controllarne ancora la produzione nonostante la decadenza del termine. Si tratta quindi di due modificazioni, una diretta ad allargare la possibilità di studio, l'altra diretta ad impedire che continui lo sfruttamento di una varietà nonostante la decadenza del termine di legge.

**B E R N A R D I N E T T I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**B E R N A R D I N E T T I**, *relatore*. Onorevole Presidente, se lo ritiene opportuno, potremmo svolgere anche l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zaccari in modo che la Commissione possa dare sui due emendamenti un parere unico.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. Si dia lettura dell'emendamento presentato dai senatori Zaccari, Donati, Bertola, Cittante, Francesco Ferrari e Berlanda.

**S I M O N U C C I**, *Segretario*:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Per il periodo di un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, le Camere di commercio competenti per territorio, previo parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentite le Organizzazioni di categoria dei costitutori e dei coltivatori, stabiliranno i prezzi massimi di cessione in proprietà o in uso del materiale di propagazione delle varietà ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Zaccari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**Z A C C A R I .** Mi rimetto all'illustrazione fatta in sede di discussione generale.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** La Commissione è del parere di accettare questi emendamenti, per lo meno per quanto riguarda il loro complesso, con qualche aggiunta. Anzi, per essere più chiari, l'aggiunta potrebbe essere configurata con la fusione degli emendamenti presentati dal senatore Adamoli e dal senatore Zaccari ed il tutto potrebbe suonare così: « Tuttavia è consentita a terzi diversi dal titolare del brevetto la produzione di novità vegetali brevettate per scopo di studio o per ottenere materiale da ibridazione. Le produzioni stesse dovranno in ogni caso essere contenute in limiti tali da non dare luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, il quale non potrà essere difuso a scopo di lucro al di fuori dell'azienda agricola che l'ha ottenuto. I limiti massimi di tali produzioni sono determinati dalle diverse famiglie e specie di piante dalla Commissione di cui al successivo articolo 9. È parimenti consentita la produzione di novità vegetali coperte da brevetto da utilizzare dopo la scadenza del diritto di esclusiva del titolare del brevetto ».

In tal modo veniamo ad aggiungere un comma che si riallaccia, in un certo qual modo, onorevole Adamoli, anche al pensiero contenuto nell'emendamento presentato dal collega Zaccari.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

**P I C A R D I , Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.** Sono d'accordo, però vorrei far rilevare al relatore che le ipotesi presentate dal senatore Adamoli sono due: la prima è quella della liber-

tà di produzione di novità vegetali coperte dal brevetto per scopo di studio e per la produzione di materiale di ibridazione; l'altra invece è quella dell'ottenimento di materiale da riproduzione delle novità vegetali brevettate da utilizzare alla scadenza del diritto di esclusiva del titolare del brevetto. Su questo secondo punto, soprattutto, il Ministero dell'agricoltura ha delle perplessità, per cui pregherei la Commissione di eliminarlo.

**P R E S I D E N T E .** La Commissione accetta la proposta del Governo?

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** La Commissione è d'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Adamoli, rinuncia al suo emendamento?

**A D A M O L I .** Vi rinuncio.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Zaccari, rinuncia al suo emendamento?

**Z A C C A R I .** Vi rinuncio.

**P R E S I D E N T E .** Metto allora ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione tendente ad aggiungere all'articolo 3 il seguente comma: « Tuttavia è consentita a terzi diversi dal titolare del brevetto la produzione di novità vegetali brevettate per scopo di studio o per ottenere materiale da ibridazione. Le produzioni stesse dovranno in ogni caso essere contenute in limiti tali da non dare luogo a sfruttamento commerciale del prodotto, il quale non potrà essere difuso a scopo di lucro al di fuori dell'azienda agricola che l'ha ottenuto. I limiti massimi di tali produzioni sono determinati dalle diverse famiglie e specie di piante, dalla Commissione di cui al successivo articolo 9 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

P I R A S T U , Segretario:

Art. 4.

La novità vegetale formante oggetto di brevetto prende la denominazione datale dall'inventore, il quale è tenuto ad indicarla all'atto della presentazione della domanda.

È fatto divieto di usare la denominazione suddetta per designare varietà vegetali della stessa specie, diverse da quella brevettata.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma di questo articolo. Il senatore Carelli ha facoltà di svolgerlo.

C A R E L L I . A me pare che il secondo comma sia pleonastico. Evidentemente, nessun costituente chiamerà, per esempio, « grano Nazareno Strampelli » un grano ottenuto da una ibridazione particolare. E se il nome dovesse essere utilizzato per una seconda ibridazione di altre varietà si provocherebbe confusione nel quadro degli interessi delle parti in giuoco. Pertanto, la denominazione ripetuta si elimina automaticamente. Diverso sarebbe invece l'orientamento per novità interspecifiche. Comunque, per evitare equivoci o rallentamenti, preoccupazioni, eccetera, ritengo che il secondo comma dell'articolo 4 possa essere soppresso in quanto superfluo. Se poi la Commissione o il Senato intendono approvare l'articolo 4 così come ci viene dalla Commissione, non ho nulla in contrario.

A R N A U D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R N A U D I . Quanto ci ha detto il senatore Carelli mi sembra perfettamente corretto dal punto di vista formale; tuttavia l'esperienza c'insegna che molte volte si prende un nome, ci si aggiunge un sottonome, un numero, una « x » o qualche cosa di questo genere (e nel settore agricolo questi espe-

dienti sono frequentissimi) e si corre il rischio che, brevettatasi una specie, altri tentino di sfruttarne indebitamente il vantaggio di prestigio, semplicemente con l'aggiunta di un sottonome oppure, come dicevo, di un numero. Sicchè, se in linea generale mi pare che il senatore Carelli abbia ragione, nel caso specifico del mondo agricolo che è un mondo tutto particolare anche dal punto di vista rapporti fra compratori e venditori, credo che faremmo bene a lasciare questo comma.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , relatore. Signor Presidente, quando prendono la parola delle persone che tecnicamente sono preparate in campo specifico, il relatore certo si trova un po' a disagio; e, se da un punto di vista scientifico, come ha riconosciuto il collega Arnaudi, il collega Carelli è perfettamente allineato, tuttavia consentitemi di mettere a disposizione, non del Senato ma di me stesso, poichè non vorrei presumere gran che, la mia attività professionale per raggiungere questa modestissima considerazione. Io lascerei l'emendamento per evitare confusione e possibili insorgenze di cause, perchè, se non vi fosse questo comma, e ci trovassimo, come ha detto il collega Arnaudi, con lo stesso nome, con l'aggiunta di una « X » o di un qualsiasi numero, voi capite benissimo a quante possibilità di cause, di contrasti, di frodi commerciali ci troveremmo di fronte; lasceremmo anche quelli che sono i titolari dei brevetti di fronte a coloro che sfruttano questi brevetti. Di modo che, tutto sommato, la Commissione è dell'avviso di mantenere il comma, così come è stato formulato.

P R E S I D E N T E . Senatore Carelli, mantiene il suo emendamento?

C A R E L L I . Lo ritiro, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 5.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

Art. 5.

La concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale accerta se, allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. A tal fine l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, prima di concedere il brevetto, invia la descrizione dell'invenzione e gli altri documenti presentati dal richiedente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La concessione del brevetto non esime chi attua l'invenzione dalla osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia agricola e sanitaria.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Zaccari, Donati, Bertola, Cittante, Francesco Ferrari e Berlanda. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , *Segretario*:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« La concessione del brevetto avviene all'atto del deposito della documentazione richiesta, salvo revoca con sanzioni e risarcimento danni, la cui natura e misura il Ministero dell'industria e del commercio è autorizzato a stabilire con proprio decreto, qualora gli accertamenti di cui al primo comma del presente articolo dessero esito negativo ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Zaccari ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z A C C A R I . Signor Presidente, mi sono permesso di elaborare e di presentare questo emendamento che, comprendo, è un po' ardito, perchè praticamente sono preoccupato di un fatto. L'articolo 5 afferma che la concessione del brevetto è subordinata al parere favorevole del Ministero dell'agricol-

tura e delle foreste il quale accerta se, allo stato delle sue conoscenze, la novità presenti i requisiti previsti dall'articolo 1 della presente legge. Ora per effettuare i predetti accertamenti, il Ministero dell'agricoltura potrebbe aver bisogno di anni, ed il costitutore attenderebbe invano. È per questo che mi sono permesso di presentare questo emendamento al fine di impostare un problema che mi sembra di particolare importanza, cioè la necessità di una sollecita concessione. Ad ogni modo mi rimetto al Governo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. La Commissione è d'avviso contrario per la stranezza — mi deve scusare il collega Zaccari — con cui è stato formulato questo emendamento. Si dice che la concessione del brevetto avviene all'atto del deposito della documentazione richiesta. E allora, mentre poc'anzi abbiamo parlato della serietà e della severità con la quale dovrebbero concedersi i brevetti, noi diciamo che la concessione del brevetto deve avvenire addirittura all'atto del deposito dei documenti. Poi, se mi consente, signor Presidente, quando diamo la possibilità ad un organo amministrativo di Stato di stabilire la misura del danno, mi sembra che sovvertiamo un po' l'ordinamento giuridico. Questo è un settore riservato all'Autorità giudiziaria, e quindi siamo d'avviso contrario all'accoglimento di questo emendamento.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è contrario appunto perchè si verrebbe ad inserire una norma sostanziale.

P R E S I D E N T E . Senatore Zaccari, mantiene l'emendamento?

Z A C C A R I . Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**



Si dia lettura dell'articolo 6.

S I M O N U C C I , Segretario:

Art. 6.

Il brevetto decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni dalla concessione del brevetto stesso o quattro anni dal deposito della relativa domanda o, se dopo tale periodo, l'attuazione è stata spesa per tre anni.

Egualemente decade il brevetto nei casi in cui non venga assicurata, per la novità brevettata, la riproducibilità fedele dei suoi caratteri distintivi o non venga mantenuta la disponibilità del materiale di propagazione e riproduzione della novità stessa.

Non è applicabile ai brevetti concernenti le novità vegetali la disposizione contenuta al n. 3 dell'articolo 59 del richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

S I M O N U C C I , Segretario:

*Sopprimere il primo comma.*

CARELLI;

*Al primo comma, sostituire le parole: « entro tre anni » con le altre: « entro due anni ».*

BONAFINI, BANFI, ARNAUDI, BERNARDI, JODICE, CANZIANI, GIORGI;

*Al primo comma, sostituire le parole: « entro tre anni » con le altre: « entro un anno ».*

ADAMOLI, MONTAGNANI MARELLI, MINELLA MOLINARI Angiola, FRANCAVILLA, BARONTINI, VACCHETTA.

P R E S I D E N T E . Il senatore Carelli ha ritirato il suo emendamento. Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare il proprio.

B O N A F I N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il protagonista che entra nel

campo della ricerca e della brevettabilità nei vari settori evidentemente è una persona interessata, anche con finalità economiche, a questo processo, a conseguire un riconoscimento che non è di natura puramente ideale ma ha, ripeto, le sue finalità economiche. Prendendo a base questa valutazione, devo pensare che di fronte all'applicazione del brevetto che ha quelle finalità possa avvenire che lo stesso richiedente del brevetto abbia interesse a ritardare l'applicazione di un secondo brevetto, oppure abbia interesse a protrarre il più possibile l'applicazione del suo brevetto perchè concordato con altre persone che hanno brevettato un altro tipo di specializzazione per l'inserimento nello stesso settore, eccetera.

Ora, noi non dobbiamo preoccuparci soltanto di stimolare il possessore del brevetto; nell'interesse dell'economia nazionale noi dobbiamo stimolare il miglioramento di un determinato prodotto. Proprio quindi per ragioni di carattere generale io penso che non si possa stabilire il termine di tre anni di attesa per l'applicazione del brevetto. Mi pare che il termine di due anni sia quanto mai aderente alla logica ed al buonsenso e che sia sufficiente a dimostrare che colui che deve applicare il brevetto non è uno sprovveduto che improvvisamente, per caso, riesce ad ottenere una novità vegetale, ma è una persona che ha dei motivi per protrarre il più possibile l'applicazione del brevetto. Mi pare dunque che si possa accettare l'emendamento che ho proposto.

P R E S I D E N T E . Il senatore Adamoli ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

A D A M O L I . Io rimango dell'opinione — opinione teorica, perchè dico subito che accetto l'impostazione del senatore Bonafini — che un anno di attesa sia più che sufficiente per approntare i piani produttivi anche in questo settore. È chiaro che chi produce una nuova varietà fa i suoi calcoli di convenienza economica; sono tutte cose che conosciamo. Ma l'attesa di tre anni, più che un incentivo, può costituire un blocco nei riguardi dell'ulteriore ricerca, quindi ci sembra veramente eccessiva. Come ho detto, a nostro avviso sarebbe più giusto il termine

di un anno, ma poichè mi pare che la Commissione sia orientata verso la proposta del senatore Bonafini, noi non abbiamo difficoltà ad accettarla.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Vorrei chiedere alla Commissione ed anche al Governo che cosa si intende con le parole: « Il brevetto decade se l'invenzione non è stata messa in attuazione entro tre anni ». Evidentemente, questo significa che ciò accade se il prodotto non è diventato commerciale, cioè se il prodotto oggetto del brevetto non sia stato moltiplicato in quantità sufficientemente rilevanti per il consumo.

Prendiamo per esempio il settore del frumento. Sappiamo che il costitutore può ottenere una varietà stabilizzata nelle caratteristiche per un quintale di prodotto (faccio un calcolo pratico perchè bisogna ragionare in termini pratici); il primo anno potrà ottenere 10 o 12 quintali di prodotto scelto, il secondo anno potrà ottenerne 30, 40, 100 — mi riferisco sempre a prodotto scelto, cioè al quantitativo selezionato, non a quello genericamente ottenuto — il terzo anno avrà a disposizione qualche centinaio di quintali di grano e al massimo nel quarto anno si avrà la piena esplosione, diciamo così, della disponibilità sufficiente ad accontentare gli eventuali consumatori. Voller ridurre il termine a due anni porta delle complicazioni. In due anni, infatti, non si posseggono elementi sufficienti per poter dare un giudizio sulla commerciabilità e sulla preparazione del prodotto onde poterlo immettere sul mercato. Ed è pertanto un criterio in un certo senso cautelativo quello di stabilire tre o quattro anni.

Per queste ragioni, dobbiamo dare un largo respiro anche al costitutore che vuole operare seriamente nel suo campo e che vuole controllarsi nella maniera più completa. Ecco perchè sarei del parere di lasciare l'articolo 6 così com'è.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

B E R N A R D I N E T T I , *relatore*. Certo, se dovessimo esaminare in maniera più ravvicinata la realtà scientifica, dovremmo pur dire che il ragionamento del collega Carelli non è che non sia da considerarsi ortodosso. Però noi troviamo la fissazione dei tre anni perchè questo è il termine previsto per la decadenza dei brevetti industriali; e quindi il termine dei tre anni presuppone il richiamo per analogia all'altro settore.

Che gli anni siano due o tre non credo costituisca una grande differenza, ed io penso che sia il caso di osservare (potrà forse valere ai fini di una interpretazione autentica della legge) che se, per esempio, di quel determinato prodotto che è stato brevettato come novità vegetale se ne è avuto un quantitativo modesto o limitato, tuttavia anche questo modesto quantitativo può essere preso in considerazione ai fini di stabilire che il brevetto è stato utilizzato, di modo che non può esserne invocata la decadenza.

Così, ritenendo che non ci sia grande differenza tra i due o i tre anni, riteniamo di scegliere i due anni. Sia ben chiaro però che, anche se il tempo è limitato, così come ha detto il collega Carelli, tuttavia ci possiamo sempre trovare di fronte a quelle insorgenze di fatti che precludono la decadenza, che sarà senz'altro eliminata nel caso si possa dimostrare di avere utilizzato, anche in modeste proporzioni, il risultato delle novità che sono oggetto del brevetto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ad esprimere l'avviso del Governo.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Come lei sa, signor Presidente, io non ho seguito dall'inizio il dibattito di questo disegno di legge, al quale ha partecipato il sottosegretario Malfatti e solo all'ultimo momento mi è stato affidato l'incarico di essere presente in Aula per la discussione degli emendamenti.

L'emendamento in discussione peraltro è stato proposto soltanto in questo momento. Debbo perciò dire che sorgono in me diverse perplessità: certo, riducendo a due anni, non è che si risolve il problema. Comunque, poichè la Commissione, che ha una conoscenza approfondita della questione, è favorevole a questo emendamento, il Governo si rimette al Senato.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Bonafini e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 7.

**S I M O N U C C I ,** Segretario:

#### Art. 7.

Salvo accordi con il titolare del brevetto e indipendentemente dall'attuazione da parte del medesimo, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenze speciali per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame.

Le domande di licenza debbono essere dirette all'Ufficio centrale brevetti per invenzioni, modelli e marchi presso il Ministero dell'industria e del commercio, che ne dà comunicazione al titolare del brevetto.

**P R E S I D E N T E .** I senatori Adamoli, Montagnani Marelli, Angiola Minella Molinari, Francavilla, Barontini e Vacchetta hanno presentato un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame ».

Il senatore Adamoli ha facoltà di svolgerlo.

**A D A M O L I .** Con il nostro emendamento noi vogliamo garantire che il regime delle licenze speciali non venga limitato solo

ad alcune novità vegetali. Io ho trattato in modo particolare il problema della floricoltura: noi chiediamo che questo regime sia garantito anche a questa produzione, ritenendo che ciò sia un modo per riconoscere a tale settore particolari caratteristiche. Pertanto, l'eliminazione dell'ultima riga permetterebbe la concessione di licenze speciali anche sui brevetti che riguardano le novità nel campo della floricoltura e in quello delle piante ornamentali.

**R O V E R E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O V E R E .** Desidero esprimere la mia opinione che è nettamente contraria alla soppressione delle parole: « utilizzabili per la alimentazione umana o del bestiame ». Esprimo parere contrario perchè ho l'impressione nettissima che la soppressione di queste parole praticamente annullerebbe la legge; se noi non vogliamo questa legge, possiamo dirlo subito, chiudere la discussione e non parlarne più. Ma se riteniamo che questa legge sia utile, e non certamente utile soltanto a una categoria, perchè non si tratta di vedere l'interesse di una categoria o dell'altra categoria, ma l'interesse dell'agricoltura e, nel campo dei fiori, come diceva prima il collega Adamoli, della floricoltura in generale, allora il discorso cambia.

Noi dobbiamo considerare che questa diventa una limitazione troppo grave del diritto che ha l'ottenitore; e penso che se questa limitazione è logico mantenerla quando si parli di prodotti per l'alimentazione umana o del bestiame, sia invece assolutamente una sopraffazione trasportarla a tutti i prodotti, in quanto praticamente limiterebbe fortemente il diritto dell'ottenitore ed equivarrebbe all'esproprio. E noi non possiamo certamente credere che ci sia ancora qualcuno disposto a buttare al vento tempo, denaro e fatica per creare una novità vegetale quando poi non riuscirà a ritrarne nulla.

Ma poi io penso anche che praticamente l'eliminazione di queste parole provocherebbe un monopolio di fatto, perchè è indubbio che l'ottenitore è all'inizio il padrone asso-

luto della sua varietà e sarà portato certamente a coltivarla personalmente o a farla coltivare dai suoi amici, conoscenti ed affini, e comunque a non divulgare questa proprietà.

Ritengo quindi che noi dobbiamo cercare di evitare questo emendamento che a me sembra profondamente nocivo per la nostra agricoltura e per la nostra floricoltura; e penso che la cosa migliore sia quella di mantenere l'articolo 7 così come è formulato nel testo originario.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**B E R N A R D I N E T T I , relatore.** Su questo argomento, onorevoli colleghi, già in certo qual modo il relatore ebbe ad intrattenersi nella replica in risposta al collega Adamoli, e in quell'occasione già preannunciava una certa favorevole predisposizione all'accoglimento di questo emendamento. Oggi il relatore conferma la sua posizione, per quanto sia da tener presente la gravità della novità stessa dell'emendamento.

Mentre la proposta di legge prevedeva la concessione della licenza speciale soltanto per le novità inerenti all'alimentazione umana e del bestiame, adesso noi toglieremmo questa limitazione, consentendo la possibilità della licenza speciale a tutte le novità vegetali. In questo caso, naturalmente, c'è anche un aspetto positivo da tener presente: noi dobbiamo tener conto della pubblica utilità, perchè se ci troviamo di fronte a una novità vegetale che ha per oggetto, ad esempio, la produzione di un qualche cosa che possa incentivare il nostro commercio estero, è chiaro che l'economia del Paese è interessata ad un'ulteriore spinta per il bene di tutti. Per queste ragioni noi siamo favorevoli all'accoglimento dell'emendamento in esame.

**Z A C C A R I .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**Z A C C A R I .** Signor Presidente, io desidero esprimere parere contrario all'accogli-

mento di questo emendamento. Le ragioni le ho già espresse nel mio intervento: giudico che se la licenza speciale effettivamente è giustificabile quando ci troviamo di fronte ad una novità che riguarda l'alimentazione umana o del bestiame, non è giustificabile per tutte le altre novità nel campo vegetale, perchè nel primo caso c'è effettivamente un preminente interesse pubblico, nell'altro invece non sussiste questa preminenza.

D'altronde non mi sembra possibile affermare all'articolo 3 il diritto esclusivo dell'ottenitore, per poi negarlo con la licenza speciale. Vorrei poi porre una domanda. È all'esame del Senato il disegno di legge n. 878 che riguarda l'istituzione di una licenza obbligatoria sui brevetti per invenzioni industriali. L'articolo 2 di questo disegno di legge afferma: « Trascorsi quattro anni dalla data di deposito della domanda di brevetto o tre anni da quella di concessione del brevetto se l'invenzione non è stata attuata, o non lo è stata nelle misure e nelle modalità previste, chiunque ne abbia interesse può chiedere una licenza per l'uso dell'invenzione ».

Ora, mi domando, se nel campo industriale noi introduciamo questa licenza obbligatoria, che dà però perlomeno tre anni per l'attuazione del brevetto, perchè per tutti i brevetti vegetali dovremmo applicare la licenza speciale, *sic et simpliciter*, come lo imporrebbe l'articolo 7, nel caso fosse accolto l'emendamento del senatore Adamoli? Mi permetterei, perciò, se la Presidenza me lo consente, di presentare un emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 7 del seguente tenore: « Trascorsi quattro anni dalla data di deposito della domanda di brevetto o tre anni da quella della concessione del brevetto, se l'invenzione non è stata attuata o non lo è stata nella misura e con le modalità che saranno stabilite con norme regolamentari, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, chiunque ne abbia interesse può chiedere licenza per l'uso non esclusivo delle invenzioni brevettate concernenti novità vegetali ».

Questo emendamento adeguerebbe la legislazione sulle novità vegetali alla legisla-

zione sui brevetti industriali, che il Senato si prepara ad approvare: in caso contrario si verrebbero a porre le novità vegetali in posizione di inferiorità rispetto alle novità industriali.

Mi permetto quindi rivolgere un invito ai colleghi perchè considerino bene questa situazione e, nel caso, accettino l'emendamento da me proposto.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei pregare la bontà del relatore della Commissione di riconsiderare il parere dato perchè qui ci troviamo dinanzi ad un caso veramente eccezionalissimo, nel senso che sopprimendo dal primo comma, così come proposto dal senatore Adamoli, le parole: « utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame » si verrebbe a creare una situazione veramente molto delicata nel settore, poichè le licenze speciali che sono previste adesso in questo disegno di legge che è all'esame del Senato, a differenza delle licenze obbligatorie che sono previste in quel disegno di legge n. 878 che pure è all'ordine del giorno di questa Assemblea, costituiscono una deroga assai grave ai diritti esclusivi che sono proprio caratteristici dei brevetti per invenzioni. Ora, una tale deroga è ammissibile semplicemente per ragioni di interesse pubblico, di interesse generale. Poichè tali ragioni si possono ravvisare soltanto per le novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame, ove vi sono ragioni di interesse pubblico evidenti, io non posso che essere di avviso contrario alla proposta di estendere queste licenze speciali a tutte le novità vegetali. Per le novità vegetali non utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame potrebbero valere le licenze obbligatorie comuni previste in quel disegno di legge n. 878 che è all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Pertanto, in via subordinata, pregherei il Senato, quanto meno, di sospendere la discussione su questo disegno di legge ed esaminare il disegno di legge n. 878, in modo da risolvere la questione. Infatti, in quella sede, trattandosi di licenze obbligatorie di carattere generale, viene ad essere investito tutto il settore. Noi, viceversa, con una norma specialissima per le licenze speciali da dare quando si tratti di novità vegetali utilizzabili per l'alimentazione umana o del bestiame (quindi una cosa caratteristica, speciale data la natura e il particolare interesse pubblico che le investe) estenderemmo questa norma di carattere specialissimo a tutte le novità vegetali. Ora, mi sembra che tutto questo sia contro i principi generali che ci debbono sempre ispirare nel tradurre in volontà di legge il pensiero delle Assemblee legislative.

Pertanto, pregherei l'onorevole Presidente e l'Assemblea, ove vi fossero difficoltà ad accogliere la proposta principale, quella cioè di lasciare il testo così come proposto, di sospendere la discussione di questo punto in modo da riprenderla dopo che la trattazione generale sulle licenze obbligatorie che investono tutta la materia dei brevetti sia stata pure trattata dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Onorevole Sottosegretario, la sua richiesta comporta la sospensione della discussione dell'intero provvedimento. Vorrei quindi conoscere in proposito l'avviso del Senato.

C A R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R E L L I . Onorevole Presidente, potremmo accantonare l'articolo 7 e continuare nell'esame degli articoli successivi, per approvare poi l'articolo 7 nel momento in cui discuteremo il disegno di legge riguardante i brevetti.

P R E S I D E N T E . Questo non è possibile. Penso che sia invece opportuno sospendere la seduta al fine di consentire un più approfondito esame dell'emendamento testè

presentato dal senatore Zaccari e da altri senatori. Pertanto, poichè non si fanno osservazioni, sospendo la seduta per cinque minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,30).*

B U S S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B U S S I . La Commissione si è trovata oggi di fronte a una serie di emendamenti presentati all'ultimo momento e che pertanto non ha avuto la possibilità di esaminare. Ora, a me sembra che sia opportuno coordinare meglio il lavoro. Propongo quindi formalmente che sia rinviato in Commissione il disegno di legge per questo lavoro di coordinamento di tutti gli emendamenti presentati dall'articolo 7 in poi.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono obiezioni, la proposta del presidente della 9ª Commissione, di rinviare alla Commissione stessa il disegno di legge, s'intende accolta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale » (665), di iniziativa del deputato Berlinguer Mario, dei deputati Coccia ed altri, dei deputati Pennacchini ed altri (Approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche degli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del Codice penale », d'iniziativa del deputato Berlinguer Mario, dei deputati Coccia ed altri, dei deputati Pennacchini ed altri, già approvato dalla 4ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Torelli. Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge si divide in due parti: la prima riguarda l'aumento dei minimi di pena per i reati colposi qualora il fatto sia commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e su quella della prevenzione degli infortuni sul lavoro; la seconda parte invece riguarda la estensione del criterio dell'articolo 81 del codice penale — seconda parte — per i reati colposi in genere con conseguenze multiple. Quest'ultima parte non può che riscuotere approvazioni perchè è veramente assurdo che la molteplicità di vittime attualmente determinate da una unica azione, magari intrinsecamente non grave, debba essere punita col cumulo materiale delle pene come somma aritmetica di reati distinti. In questa situazione giuridica abnorme, che talvolta ha agevolato assoluzioni ritenute scandalose, nel dare completa approvazione all'ultimo comma dell'articolo 1 e al penultimo dell'articolo 2 del presente disegno di legge, rimane solo il rammarico che questa modifica di legge abbia atteso fino ad oggi per trasformarsi in norma cogente. Ben altra però è la valutazione che sento di dover fare per la parte del disegno di legge che prevede l'aumento dei minimi di pena per i reati colposi dipendenti da circolazione stradale o da infortuni sul lavoro. Su questo punto il mio dissenso è totale. Mi sia lecita però una premessa.

Io non parlo come automobilista e tanto meno come espressione di enti e associazioni che hanno a che fare con il mondo dell'automobile, sebbene anche il parere di queste categorie non debba a priori essere negletto, ma parlo come umile uomo di toga che non può tollerare, per i motivi che andrò ad esporre, che si faccia affronto al diritto penale. Un primo rilievo: l'onorevole relatore, partendo dalla giustificata preoccupazione del continuo crescere degli incidenti automobilistici, ritiene necessario un aumento delle pene data la scarsa efficacia ammonitrice delle sanzioni previste dal Codice penale agli articoli 589 e 590. Questo aumento di pena, a detta del relatore, troverebbe il suo fondamento in tre elementi: 1) che l'evento lesivo è nella mag-

gior parte dei casi prevedibile; 2) che nei reati automobilistici la previsione è facile ed anzi doverosa; 3) che l'evento pertanto viene a porsi al limite fra il dolo e la colpa. Da queste premesse io sono portato a concludere che il relatore colloca la colpa nascente da circolazione stradale (che per brevità mi sia lecito chiamare colpa automobilistica) in una categoria che assolutamente non è la sua propria. Infatti qui si tralascia di considerare le due specie di colpa, considerate invece da tutti i trattati di diritto penale: colpa cosciente e colpa incosciente. O, più esattamente, il relatore dà per conosciuta e scontata questa distinzione e, pur senza esprimersi a chiare note, pone la colpa automobilistica *tout court* nella categoria della colpa cosciente che si ha soltanto, come insegna la dottrina, quando l'agente ha previsto l'evento senza averlo voluto.

Questa colpa è effettivamente ai confini del dolo, e ciò si verifica quando l'evento,

come dice l'Antolisei, non costituisce la mira dell'attività del reo, ma è stato tuttavia preventivamente accettato. Ed è qui il primo errore della relazione su cui si fonda questo disegno di legge. Non è affatto vero che l'automobilista preveda l'evento senza volerlo. Anzi, l'automobilista nell'enorme maggioranza dei casi non è mai reo di colpa cosciente, perchè egli può prevedere in astratto un evento, ma non lo può prevedere in concreto. Perchè esista la colpa cosciente, cioè il tipo di colpa al limite del dolo, occorre che l'agente abbia effettivamente previsto l'evento e non già che egli si sia trovato nelle condizioni di poterlo prevedere. Le varie ipotesi enunciate dal relatore — è prevedibile lo slittamento sul fondo bagnato, è prevedibile il rischio nei sorpassi — si riferiscono a condizioni di possibilità, a condizioni di eventualità, ma non a situazioni tali da far prevedere un evento effettivo.

## Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue T O R E L L I). Ma anche se si vuole collocare la colpa automobilistica nella specie della colpa cosciente, si deve tener presente che non occorre per questi casi preventivare nessun aumento di pena ai limiti previsti dagli articoli 589 e 590. Non occorre affatto, perchè ha già provveduto in tal senso l'articolo 61, n. 3, e non occorre nessun'altra normativa. L'articolo 61, n. 3, appunto prevede un'aggravante e quindi un aumento di pena per i casi in cui nei delitti colposi il reo abbia agito nonostante la previsione dell'evento. Quindi sotto questo aspetto la legge in esame, naturalmente per la parte da me contestata, è perfettamente — io ritengo — inutile.

Ma vi è un secondo rilievo da fare. Questo disegno di legge viene ad alterare il concetto stesso della colpa, che prevede nel nostro diritto una disciplina unitaria. Qui si modifica tutta questa disciplina per un caso singolo; si altera l'armonia di un sistema

il quale, a lato del principio della colpa, affianca una sanzione che prescinde dalle singole contingenze meramente strumentali. Modificare la disciplina per un caso singolo, come saggiamente ha notato, in un suo studio, un esperto in materia, l'avvocato Gentile, è fare cosa contraria al principio di eguaglianza distributiva, significa costituire un irrazionale *ius singulare* contrario ai principi generali e intangibili del nostro diritto.

Questa legge intende aumentare il minimo della pena quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, riservando a questi casi uno speciale trattamento del reato, per la particolare pericolosità della fattispecie.

Ed allora, io mi chiedo: perchè escludere quei casi in cui la colpa assurge a gradi ben più elevati, come ad esempio i reati colposi in conseguenza di uso di armi, di

sostanze tossiche, di sostanze esplodenti e così via? Il raddoppio del minimo per i reati stradali è un'offesa per l'automobilismo, quasi fosse indegna l'attività che ne costituisce l'occasione e degrada l'automobile quasi a uno strumento concorrente del reato.

Il relatore si è attardato a descrivere con le più vivaci coloriture ed aggettivazioni una certa categoria deteriore di automobilisti, cioè quelli, egli dice, affascinati dal rombo dei motori, quelli affetti da mania esibizionistica, da spavalderia, da burbanzoso disprezzo delle leggi; ma non ha tenuto presente il carattere di proporzionalità della pena, nel senso che la pena deve essere proporzionata costantemente alla causa giuridica di cui costituisce la conseguenza. Ma, più che tutto, non ha tenuto presente che la pena deve contrapporsi come minaccia di privazioni di beni giuridici, sufficiente a trattenere l'uomo medio. Forse che si addicono le qualificazioni dispregiative che ho sopra riferito al tipo medio dell'automobilista? La pena si rivolge alla generalità dei cittadini e non può essere forgiata altrimenti che sul tipo medio degli individui mentre, soltanto al momento della sua applicazione concreta, potrà flettersi, adattarsi secondo le diverse individualità psichiche. Solo in sede di applicazione di pena, cioè con l'applicazione dei limiti massimi, potranno essere esemplarmente colpiti i casi abnormi denunciati dal relatore; ma è ingiusto ed erroneo partire da essi e farli assurgere ad espressione di un fenomeno, che esiste, ma come eccezione, non come espressione di comportamento dell'automobilista medio.

Ritengo pertanto che il disegno di legge in oggetto violi il concetto di armonia punitiva perchè non parte dalla valutazione della costituzione psichica della maggioranza dei cittadini ed inoltre perchè (e questo è ancora più grave) implicitamente nega fiducia alla Magistratura alla quale unicamente spetta, nel suo equilibrio, nella sua saggezza, adeguare la pena all'entità del fatto valutando il grado di colpa dell'agente ed il grado di responsabilità nel reato.

In conclusione, con questa legge si puniscono maggiormente gli automobilisti one-

sti, cioè quelli che sono meritevoli dei minimi della pena e non quelli che, invece, dovrebbero essere colpiti con i massimi della pena.

Ma vi è ancora dell'altro. Come ho detto precedentemente, il proposto aumento di pena è previsto soltanto per le violazioni delle norme della circolazione stradale e per le violazioni delle norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Onorevoli colleghi, sono esclusi pertanto da questa normativa tutti i reati fondati su atti di imprudenza, negligenza ed imperizia, quasi che le norme della circolazione stradale — infortunistica a parte — esaurissero in se stesse l'intera gamma delle molteplici e mutevoli situazioni che impongono e suggeriscono un determinato comportamento.

C'è qui da chiedersi se il progetto di legge su questo punto non sia anche ingiusto e discriminatorio. La giurisprudenza ci ha costantemente insegnato che l'osservanza delle norme non esaurisce la diligenza e la prudenza nell'esplicazione di determinate attività, al fine di escludere la responsabilità per reato colposo; perchè la condotta causale, anche se non è specificatamente in contraddizione con regole di polizia o di discipline specifiche, può essere in contrasto con norme generiche di comportamento per negligenza, imprudenza o imperizia. Il disegno di legge, invece, trascura il contenuto dell'articolo 43 del codice penale, nella sua completa definizione del delitto colposo, cadendo fra l'altro in contraddizione con quello che, stando alla relazione, sarebbe il suo spirito informatore. Perchè la relazione dice che la mortalità per incidenti o disastri automobilistici è per lo più causata da inosservanza delle norme del codice della strada e delle più elementari norme di prudente e attenta guida degli automezzi.

Si tiene conto quindi, nella relazione, dell'imprudenza e negligenza come fattori generativi di colpa, dei reati colposi, ma poi stranamente non vengono considerati agli effetti punitivi in questo disegno di legge.

Io ritengo, pertanto, che questo provvedimento debba respingersi anche perchè è



contraddittorio con la stessa sua impostazione.

Ma vi è di più ancora. Questa legge è iniqua, cioè non equa; infatti, dopo aver scritto nella relazione, in termini categorici, queste precise parole: « Se è involontario l'effetto lesivo e il danno, è però volontaria l'azione o l'omissione che li determina », si giunge poi alla conseguenza, per me assurda, di aumentare le pene per l'effetto lesivo involontario anzichè per l'azione o l'omissione volontaria che lo ha determinato. E questo è uno dei punti fondamentali nell'esame di questo disegno di legge! Non si vuol colpire più duramente la violazione contravvenzionale, cioè l'atto pericoloso volontario, cioè la trasgressione volontaria delle norme di legge o di regolamento, ma si colpisce più duramente la sua casuale conseguenza, e come tale non voluta e più spesso non prevista.

Onorevoli colleghi, ragioni di giustizia e di equità reclamano sempre di punire l'elemento volontario e produttivo di pericolo o di danno, e non la conseguenza involontaria, che potrebbe al più — e qui naturalmente parlo *de iure condendo* — diventare una semplice aggravante di una contravvenzione.

Questa è la via che non io mi permetto di indicare, ma che ci viene suggerita da tutti gli studiosi del diritto automobilistico, dalle esperienze della Magistratura, dalla legislazione della maggior parte degli Stati esteri, e di cui io qui sono un umilissimo interprete in questa Assemblea legislativa. Questa è la via da percorrere, anche perchè è quella socialmente più utile nella specifica materia colposa per quanto attiene alla circolazione stradale ed agli infortuni sul lavoro. L'esperienza ci dice, e un modesto esame di coscienza personale ce ne potrebbe dare conferma, che trattandosi di reati non voluti la pena non ha mai frenato e non frenerà mai la statistica dei sinistri, mentre invece una pena inasprita, ma specialmente ben individuata, che colpisca con immediatezza tutte le singole violazioni di legge o di regolamento, rappresenta il modo serio di combattere la sinistrosità stradale.

Mi sia permesso un esempio: un automobilista il quale imprudentemente affronta una curva contro mano senza provocare danni non è meno colpevole di quello che per una sfortunata coincidenza, nel momento in cui compie la medesima volontaria azione, incontra sul suo percorso una macchina proveniente in senso inverso e cagiona il danno. L'imprudenza e negligenza tanto dell'uno che dell'altro oggi sono di gran lunga più gravi di quelle commesse con pari modalità molti anni orsono, perchè, se nell'abbordare la curva contro mano, il conducente di allora aveva una probabilità su cento di incontrarvi un altro veicolo in senso inverso, quello di oggi, invece, sa che moltissime sono le probabilità dell'incrocio e quindi dello scontro.

Orbene se si vuol porre in atto il potere preventivo di contropinta di una pena, questa deve colpire pesantemente ambedue gli automobilisti che hanno affrontato la curva contro mano, indipendentemente dal danno che uno di essi può aver provocato, e ciò perchè quell'azione illegale fu liberamente voluta. Ne deriva che la pena, contrastando quell'atto volontario illegale, agisce oltre che per reprimere anche come coazione psichica ad evitare ulteriori sanzioni in casi analoghi e quindi assolve la sua funzione di difesa preventiva del reato.

Occorre, onorevoli colleghi, avere il coraggio di dire che l'unica difesa preventiva contro i colposi da circolazione stradale o da infortuni sul lavoro consiste nell'adeguare le pene previste dal codice della strada o dalle leggi speciali in modo che il contravventore — abbia o meno prodotto danno — si trovi materialmente e psicologicamente colpito per l'illegalità da lui voluta e posta in essere, contribuendo con ciò a far modificare quei comportamenti obiettivamente rischiosi e soggettivamente trascurati che, talvolta, per l'assuefazione al rischio possono essere di continuo attivati anche inconsciamente.

Non quindi aumento di pena per i reati colposi — sono già più che pesanti — ma inasprimento delle inadeguate e risibili ammende del codice della strada e delle altre leggi speciali, rese ancora più irrisorie dal

fatto che il più delle volte sono anche obblabili, aggiungendosi, se del caso, in alternativa all'arresto (o quanto meno, per quanto attiene i reati automobilistici, anche l'arresto in casa, secondo la formula di Sua Eccellenza Duni), la sospensione della patente a breve termine e soprattutto aumentando la Polizia stradale, potenziandola di uomini e mezzi, aumentando gli attuali organici. Ma a tutto questo sento di dover aggiungere altre proposte che mi illudevo fossero suggerite almeno in parte dalla seconda Commissione nel suo ordine del giorno aggiuntivo a questa legge, e precisamente:

1) che i giudizi a contravvenzioni stradali siano celebrati per direttissima negli effettivi ferrei termini previsti dal nostro codice di procedura per questo genere di processo;

2) che le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria siano dichiarate provvisoriamente esecutive, nonostante gravame, col che si raggiungerà il doppio positivo risultato di far sentire al responsabile il peso dell'immediatezza della sanzione e di stroncare il malvezzo dell'appello o del ricorso a qualsiasi costo, a puro titolo remoratorio;

3) che le pene pecuniarie non siano soggette al beneficio della sospensione condizionale;

4) che le contravvenzioni alle norme di comportamento del codice stradale siano escluse dalle future amnistie, per la qualità del reato, similamente a quanto accade per altri reati;

5) che sia attribuito soltanto alla Magistratura il potere di sospensione e di revoca delle patenti, unificando così un istituto che dalla promiscuità delle competenze attualmente previste dalla legge non può trarre che pregiudizio.

Questo, a mio sommosso avviso, è il modo serio di combattere la sinistrosità stradale, ossia porre in atto tutti i provvedimenti che direttamente o indirettamente possono agire sul senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri da parte dell'utente della strada. Tutto il resto, come il presente disegno di legge nella prima

parte, è inutile e peggio ancora, come qualcuno ha scritto, è atto di demagogia: in ogni caso un errore.

Concludendo mi permetto di respingere fin d'ora un aberrante inciso contenuto nella relazione ove si dice: « A questi delitti colposi non si applichino nè amnistie nè benefici di sorta »! Aberrazione giuridica e umana e offesa al sentimento comune, perchè seguendo questo indirizzo si chiederebbe l'estinzione dei reati deliberatamente voluti, ma si negherebbe tale estinzione ai reati non voluti e non previsti. Discuteremo presto di questo argomento; ma siccome la sinistrosità stradale esiste in tutta la sua drammatica realtà, io auspico fin d'ora che l'amnistia sia negata a tutte le contravvenzioni stradali, auspicando che con urgenza siano colpite con pene fortemente aggravate.

Ho rilevato che la stessa Commissione si è dichiarata perplessa sull'efficacia della presente legge, ma se avesse approfondito l'indagine io ritengo si sarebbe persuasa che il provvedimento odierno può avere un solo triste effetto: quello di far credere a taluno di avere compiuto un atto di reale prevenzione e quindi di sentirsi quasi esonerato dall'obbligo morale di dar corso ad altri concreti ed urgenti provvedimenti in tema di riforma del codice stradale.

È anche per impedire l'insorgere e il formarsi di questa umiliante illusione che io esprimo il mio dissenso al presente provvedimento e che ho presentato un emendamento perchè il presente disegno di legge si limiti a sanzionare l'estensione della seconda parte dell'articolo 81 del codice penale ai reati colposi con conseguenze multiple, tralasciando il resto perchè, a mio avviso, erroneo ed antigiuridico.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

**T O M A S S I N I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono concorde con i motivi che hanno ispirato il disegno di legge in discussione, e sono d'accordo circa le misure che sono state adottate; salvo, però, alcuni rilievi: un rilievo di indole

giuridica e un rilievo, direi, di indole etico-pedagogica.

Le sanzioni penali repressive, considerate anche sotto l'aspetto dell'intimidazione, e quindi della prevenzione, non esauriscono nella soggetta materia i mezzi efficaci di prevenzione. È stato osservato da uno dei più autorevoli esperti nel campo della selezione attitudinale dei guidatori di autoveicoli che non esiste una panacea in materia di sicurezza stradale: soltanto un insieme di misure diverse può dimostrarsi efficace. Le misure d'ordine tecnico, di ordine preventivo e repressivo, devono accompagnarsi a misure educative in base ai principi che potremmo chiamare di pedagogia della sicurezza.

Il sistema di sicurezza stradale, vasto e complesso, richiede costante osservazione e indagine perchè nulla sia trascurato e nessuna misura venga omessa. Soprattutto non dev'essere trascurato il fattore umano, accanto ad altri fattori. Quindi il controllo tecnico dei veicoli e lo studio di un sistema viario adeguato, accanto ad un esame psicologico del soggetto.

Uno specialista delle questioni di sicurezza stradale affermava: « Le tesi che tendono a localizzare nel fattore umano la prevenzione degli incidenti, minimizzando l'importanza dei fattori tecnici o viceversa, sono ugualmente sbagliati e destinati ad una efficacia ridotta ». Perciò misure di ordine tecnico, misure di ordine giuridico e misure di ordine psicologico, che comportano la stretta collaborazione del tecnico dell'automobile e della circolazione, dello psicologo e del giurista. Siamo purtroppo in un'epoca in cui l'automobile, strumento di lavoro e di piacere per automobilisti prudenti ed equilibrati, diventa uno strumento di dolore e di morte nelle mani di scervellati. Vi è una categoria, che è stata particolarmente studiata da psicologi americani, quella chiamata dei « contravventori cronici », il cui modo di guidare è stato qualificato « aggressivo ». Le caratteristiche di questo tipo di guida sono: la velocità eccessiva, i sorpassi pericolosi, il rifiuto di lasciarsi sorpassare, il disprezzo della precedenza, la fretta ingiustificata, le accelerazioni brutali, le

frenate violente senza necessità, gli abbagliamenti volontari e il nervosismo frequente, e infine una totale imprevidenza.

È questa categoria di contravventori cronici che provoca più incidenti degli altri, e ne subisce anche di più. Contro questi, in sede preventiva, occorre un intervento severo, aumentando le pene e le contravvenzioni e adottando rigorose misure. Inoltre, data la fondamentale importanza delle attitudini psico-fisiologiche, in funzione delle quali è l'abilità di un conducente, si dovrebbero modificare le norme del codice stradale concernenti gli esami per la concessione della patente. Io ravviserei una riforma nel senso che la Commissione degli esami per la concessione della patente sia composta da un tecnico dell'automobile, da un magistrato, da un medico e da uno psicologo. E sarebbe una *équipe* che valuterebbe i diversi aspetti per un giudizio globale del candidato: l'idoneità tecnica alla guida, la conoscenza delle norme sulla circolazione stradale (qui il magistrato), l'idoneità fisica (qui il medico), l'idoneità psichica (qui lo psicologo); tenendo presente che l'uomo non è un mosaico di caratteristiche fisiche e psichiche, di attitudini e di deficienze, ma è una unità dinamica che agisce in modo sintetico.

Da queste considerazioni scaturisce un invito al Governo a voler esaminare, sulla base dei risultati di studi e di indagini in materia, ampiamente discussi in convegni e congressi, la situazione esistente e procedere ad un adeguamento del sistema.

Farò ora rapidamente delle osservazioni sugli articoli. Onorevoli colleghi, l'articolo 1 riproduce nella prima parte la disposizione del codice penale, *sic et simpliciter*. L'innovazione sarebbe costituita dal secondo capoverso che prevede l'aumento del minimo nel caso in cui il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e di quelle per la prevenzione degli infortuni. Nulla da dire per quanto concerne il fatto che accada per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni, ma va osservato, invece, per quanto riguarda la colpa per inosservanza di norme sulla circolazione

stradale, che la disposizione restringe l'aumento del minimo al solo caso di colpa presunta, cioè di condotta colposa per inosservanza di norme e di regolamenti. Si escludono così tutti gli altri tipi o forme di colpa: imprudenza, imperizia, negligenza che l'articolo 43 del codice penale pone sullo stesso piano. Talchè se un fatto avviene per imprudenza, o imperizia, o negligenza si applica la disposizione di carattere generale anche se viene commesso durante la circolazione stradale. Mi sembra che così non si raggiunga in pieno lo scopo previsto dalla legge. Le ipotesi di colpa sono tutte equivalenti. La pericolosità della condotta nella circolazione stradale determinata dall'inosservanza delle norme e dei regolamenti non è nè minore nè diversa da quella determinata da imprudenza, negligenza o imperizia. Tutte sono norme di comportamento, sia quelle scritte sia quelle non scritte e l'inosservanza di esse deve ricevere la stessa sanzione. La norma in esame a mio avviso turba il sistema penale in materia di colpa introducendo una distinzione direi gerarchica tra le varie ipotesi, più grave l'una, meno grave l'altra, stante la diversità delle sanzioni. L'articolo 43 prevede la colpa per negligenza, imprudenza e imperizia o per inosservanza di norme, di regolamenti, eccetera. La negligenza consiste in un contegno omissivo contrastante con quelle norme che impongono una determinata condotta sollecita, attenta ed accorta che sia diretta ad impedire il cagionarsi di un evento dannoso e pericoloso. L'imprudenza attiene ad un'azione dalla quale occorre astenersi perchè capace di cagionare un determinato evento di danno o di pericolo e quindi una forma di avventatezza, la mancanza di quella cautela che le circostanze richiedono. E l'imperizia è l'incapacità tecnica all'esercizio di una determinata funzione sia che si fondi sull'ignoranza sia sull'errore o sull'inabilità. Potremmo dire che il reato colposo determinato da negligenza o imprudenza deriva da un accertamento del giudice e quello per inosservanza di legge è un giudizio del legislatore. Perciò una volta accertata la condotta e il nesso di causalità dell'evento, ogni

ipotesi di colpa è equivalente. Ecco perchè io ripeto che sarebbe stato molto più opportuno che nell'intento di inasprire le pene — e solo nel minimo sono state inasprite — il proponente o la Commissione che ha elaborato il disegno di legge non avessero ristretto e limitato l'inasprimento della pena soltanto a quella ipotesi di colpa, ma avessero con una dizione generica, abbracciato tutte le ipotesi, a norma dell'articolo 43. D'altro canto, costituendo questo disegno di legge una riforma o meglio una modifica nel senso che aggiunge un capoverso all'articolo 589, esso resta inserito nel sistema del codice penale in materia di colpa e quindi deve postulare la nozione di colpa quale la dogmatica, la dottrina, la giurisprudenza hanno elaborata e il codice accolta. Quindi io per la parte positiva che questo disegno di legge comporta, annunzio il voto favorevole, però non ho potuto fare a meno di prospettare queste due osservazioni: la prima come una raccomandazione al Governo perchè si riesamini, alla luce, come dicevo prima, degli elaborati di studi, di indagini psicologiche e sociologiche che sono state fatte nei vari Stati, in America principalmente, le norme del codice della strada specialmente per quella parte che riguarda l'esame preventivo delle attitudini e delle capacità alla guida, perchè questa è l'esigenza di fondo. Infatti io ritengo, anche se non sono un guidatore, che guidare l'automobile non sia tanto un fatto di intelletto quanto un fatto di attitudine psicofisica. Occorre quindi che sia fatta una riforma delle commissioni esaminatrici, come dicevo prima, affinchè vengano tenute in maggior conto le varie componenti della personalità di chi si sottomette all'esame.

Per quanto riguarda la parte strettamente giuridica del provvedimento, ritengo che il relatore potrebbe dare atto che, pur usando la dizione relativa all'inosservanza delle norme del regolamento, si deve intendere compresa qualsiasi ipotesi di colpa; infatti anche l'imprudenza, anche la negligenza può risolversi in una inosservanza di norme (norme di prudenza, di diligenza). Questo per evitare che domani in sede pratica, in sede applicativa si sottilizzi e si dica:

l'aggravamento di pena in tanto opera in quanto viene contestato quel tipo di colpa, ma se per avventura viene contestata una delle altre forme di colpa, l'aggravamento di pena non opera. In questo caso, infatti, rimarrebbe frustrato proprio il fine che il proponente aveva in animo di raggiungere con questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

**B O N A F I N I .** Onorevole Presidente, io avevo in animo di prendere la parola per dichiarazione di voto, ma lei giustamente, tenendo conto dell'ordine dei richiedenti, mi ha invitato a parlare in questo momento.

Debbo dire, anzitutto che io sono completamente ignaro della giurisprudenza per quanto riguarda l'argomento in questione; tuttavia desidero esprimere alcune valutazioni sul provvedimento in esame, parlando a nome del pedone italiano. Pur essendo intervenuti brillanti e capaci giuristi, non ho infatti sentito spendere una parola su colui che è vittima dell'attuale situazione: il pedone. A questo proposito vorrei portare una esemplificazione che mi pare sia quanto mai pertinente e che è stata anche oggetto di un'interrogazione ai Ministeri competenti da me presentata, con l'egregio ed esimio collega senatore Jannuzzi. Il modo di comportarsi dei cittadini con l'automezzo arriva a forme così aberranti, che appare chiara la necessità che il legislatore vi ponga immediatamente rimedio. Rivolgendoci ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni, dicevamo nell'interrogazione che avevamo avuto notizia dalla « Stampa » del 3 novembre 1965 che in provincia di Brescia il cadavere dell'operaio Franco Marchetti, vittima di un incidente automobilistico, abbandonato sulla strada dall'autore del fatto, veniva calpestato e trascinato da macchine sopravvenute e non identificate.

Onorevoli colleghi e amici avvocati che mi ascoltate, quando si arriva a questo punto mi pare che il sottilizzare, il lavorare di cesello intorno ad un articolo del codice

penale o sulla valutazione circa la trasposizione dei provvedimenti dal codice della strada al codice penale o viceversa sia veramente inutile, a meno che si tenti con ciò di non affrontare la realtà così com'è, come la vediamo ogni giorno, una realtà diventata sempre più pericolosa; poichè anche l'attraversare una strada laddove sono tratteggiate le strisce che noi diciamo zebrate, e di fronte alle quali l'automobilista dovrebbe immediatamente fermarsi, può essere fatale. A tale proposito riporto una notizia della settimana scorsa: un cittadino attempato è stato travolto e ucciso nel momento stesso in cui attraversava le famose « zebre ».

Di tali notizie ne abbiamo a valanga; ci preoccupano e ci impegnano ad affrontare la realtà per quella che è, senza troppe distinzioni o sottigliezze di natura tecnica. La situazione è tale che dobbiamo intervenire decisamente, anche a costo di urtare certi interessi settoriali e industriali. Quando alla televisione vedo reclamizzare, in « Carosello » (mentre i miei ragazzi assistono alla trasmissione) una certa benzina-super con questi commenti: « avrai un tigre nel motore » comprendo che questo significa davvero preparare psicologicamente l'individuo alla prepotenza, mentre oggi l'industria prepara mezzi sempre più veloci e potenti, per cui necessità che nei serbatoi vi sia un carburante speciale, « un tigre ».

Lascio agli psicologi lo studio di questa situazione denunciandone le conseguenze, ed indicando i provvedimenti necessari. Non possiamo attendere, poichè dobbiamo constatare come l'uomo non sia più capace di attenersi alle regole essenziali che rendono possibile la convivenza in una comunità: avere un certo tipo di macchina o un certo tipo di carburante nel motore non deve autorizzare a travolgere le persone, persone che peraltro non hanno possibilità di difendersi nel momento in cui avviene il delitto.

Altri provvedimenti oltre a questi saranno senza dubbio necessari. Per inciso vorrei richiamare la necessità di una limitazione della velocità massima. Bisogna avere il coraggio di dire tutto questo, anche se

può dare fastidio ad una FIAT od a una « Ferrari », a chi cioè fabbrica macchine super veloci che non possono essere guidate da tutti. Questa necessità di limitare la velocità non l'ho sentita nelle varie conferenze di Stresa, mentre oggi in Inghilterra, in Svezia, in Paesi cioè che si sono motorizzati cinquanta anni prima del nostro, è stata riconosciuta come un punto essenziale.

Pertanto, onorevoli colleghi, mi dichiaro favorevole al disegno di legge così come è nostro esame.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

**A L E S S I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una brevissima dichiarazione, che avrei risparmiato al Senato se avessi avuto occasione di esprimerla in seno alla 2ª Commissione di cui mi onoro di far parte; intendo dichiarare la mia piena adesione al disegno di legge, poichè mi sembra troppo ovvia la sua opportunità; un disegno di legge, questo, rispetto al quale una sola osservazione mi sembra possa farsi, e cioè che si è troppo tardato a portarlo all'approvazione dell'Aula, ove si sottolinei che esso viene dalla Camera dei deputati, approvato fin dal 1964, da quella Commissione di giustizia con i poteri deliberanti.

La mia adesione riguarda il duplice obiettivo che la legge si propone: quello di delineare un'ipotesi aggravata del reato di omicidio colposo, in determinate circostanze che si riconnettono alla colpa *ex lege*, per violazione di determinate disposizioni di legge; e l'ipotesi delineata nell'ultimo capoverso del nuovo articolo 589, la quale ripara quella che potrebbe dirsi, forse, una involontaria, ma certamente riprovata, anormalità della sistemica vigente.

Ho sentito avanzare qualche perplessità in ordine all'inasprimento di pena configurato nel secondo comma del disegno di legge, poichè vi si stabilisce un'ipotesi, per così dire aggravata dell'omicidio colposo. A me sembra che le osservazioni fatte siano inopportune, almeno rispetto all'ipotesi contenuta nel secondo comma dell'articolo che stia-

mo esaminando, considerata, dai colleghi che mi hanno preceduto, troppo restrittiva. Non è che, per esempio, nel piano della politica legislativa si voglia accondiscendere all'imprudenza tigrina, potremmo dire, di coloro che si avviano alla circolazione stradale in forme aggressive; ma quasi tutte queste forme speciali di imprudenza, di negligenza, di imperizia, incidono in precisi comandi contenuti in articoli del codice stradale e ne costituiscono violazione. Ragion per cui l'aggravante, sebbene sia configurata soltanto nei casi in cui la colpa risalga direttamente ad una violazione della legge sulla circolazione stradale, della legge sulla prevenzione degli infortuni, praticamente abbraccia tutti quei fatti di grave imprudenza costituenti reati, sia pure contravvenzionali per il particolare e qualificato atteggiamento antiggiuridico del soggetto attivo del reato. Si tratta, dunque, di colpa qualificata, perchè incide in più disposizioni di legge.

Generale è l'allarme determinato proprio dal frequente susseguirsi di luttuosi incidenti stradali, registrati quotidianamente in modo raccapricciante. La stessa propaganda televisiva ogni sera li rappresenta riecheggiando l'azione di Governo, intesa a stimolare sul piano psicologico il senso di responsabilità di tutti coloro che conducono automezzi, per il pericolo che essi rappresentano, in modo immanente, per i pedoni. Chiaramente la statistica che qui del resto è stata sottolineata, pone il problema dell'inasprimento della pena per i cosiddetti delinquenti del volante.

Che dire, poi, per la violazione delle norme sugli infortuni, che oggi hanno una qualificazione particolare, proprio in riferimento alla nuova strutturazione economico-industriale, che rende sempre più difficoltosa la prevenzione, ma sempre più doverosa la attenzione, appunto per l'ingrandirsi della sfera di pericolo cui la vita dell'uomo rimane esposta?

È stato detto che talvolta la violazione del codice stradale o delle norme sugli infortuni si riassume in fatti che potrebbero avere una minore importanza dell'ordinaria imprudenza o negligenza, che, pure, non

siano violatrici dei particolari precetti della legge sugli infortuni o del codice stradale.

Diciamo subito che, intanto, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena rimane ampio: reclusione fino a 5 anni; pena che quasi mai viene inflitta. Ma la disponibilità sussiste nell'articolo 589. Comunque potremmo senz'altro aggiungere che, proprio nei casi di violazione di norme particolari, noi abbiamo una condotta che esprime una rivolta al precetto posto dal legislatore e considerato di osservanza obbligatoria, perchè appunto la tecnica ha suggerito che tale osservanza previene di solito gli effetti luttuosi che in seguito vengono registrati.

Mi pare poi che ci sia l'accordo generale nell'apprezzare l'ultima parte della nuova dizione dell'articolo 589. Il codice Rocco, che per moltissimi aspetti costituisce un grandissimo, rilevante progresso, riconosciuto nel piano internazionale, della nostra codificazione penale, però contiene una decina o quindicina di norme che sono veramente aberranti: proprio per aver voluto servire la scienza, talvolta si è contravenuto al più comune buon senso. Così il codice vigente consente che per la moltiplicazione dei fatti delittuosi risalenti all'unità del disegno criminoso, si possa unificare la pena, attraverso l'applicazione dell'articolo 81 del codice penale; laddove invece, se una sola azione ha prodotto più eventi tutti involontari, il giudice viene a trovarsi di fronte ad una barriera, che non gli consente l'unificazione della pena.

Mi pare che la sistematica del nuovo articolo 589, conservi il pieno ossequio al principio scientifico secondo cui la continuazione non si può applicare che ai delitti di scopo, cioè ai delitti dolosi, e mai possa applicarsi ai delitti colposi. Ma l'aver configurato, in sede di articolo 589, un modo proprio di unificazione della pena, per quelle azioni che abbiano determinato una pluralità di eventi colposi, in modo che il giudice disponga nei casi gravi una pena che è molto più del doppio di quella configurata nel massimo per la prima par-

te dell'articolo 589 è sufficiente a garantire l'equità, in relazione ai casi concreti.

Per questi motivi dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Pace. Ne ha facoltà.

**P A C E .** Onorevole signor Presidente, onorevoli senatori, sono o presumo di essere un *bonus vir*, quindi devo mantenere fede alla promessa e sarò veramente brevissimo. Io esprimo le mie riserve e le mie perplessità in ordine a questo disegno di legge; se fossi stato presente in sede di Commissione, avrei potuto illustrarne ampiamente le ragioni. Riserve e perplessità in ordine alla formulazione tecnica delle norme, riserve e perplessità in ordine allo scopo che il testo legislativo tende a raggiungere.

Lo scopo di questo disegno di legge, come avete inteso e come l'eminente nostro collega, onorevole senatore Monni, scrive, sarebbe quello di contribuire ad ovviare a quella spaventosa crescita di sinistri addebitabile alla scarsa efficacia ammonitrice delle sanzioni previste dal nostro codice penale negli articoli 589 e 590.

Ora mi consentano gli onorevoli colleghi di dire che davvero questo testo legislativo è poca cosa perchè possa comunque pretendere di assolvere a questo compito ambizioso; non sarà certo da questa frammentaria innovazione di norme che potrà derivare una remora a quegli sprovveduti che si rendono responsabili, nel campo della circolazione e nel campo del lavoro, di eventi tristissimi che tutti lamentiamo.

Ma, accettando il disegno di legge così com'è e volendolo riguardare nella sua formulazione tecnica, mi permetto, onorevole Presidente e onorevoli senatori, di osservare, avanti tutto, come inutile sia la trascrizione nell'articolo 1, della sua prima parte poichè ripete testualmente la prima parte dell'articolo 589 del codice penale, così come è perfettamente inutile la prima parte del secondo articolo del disegno di legge proposto in quanto ripete testualmente la prima parte dell'articolo 590 del codice penale.

Mi pare che, dal punto di vista della tecnica, nulla innovandosi, non si debbano ripetere le norme, che restano intatte. Onde a me pare opportuno l'emendamento soppressivo che viene da parte dell'onorevole Torelli.

In ordine al primo capoverso dell'articolo 1 del testo del disegno di legge, mi si consenta un'osservazione la quale concerne anche il secondo capoverso dell'articolo 2. Vi si configura una ipotesi aggravata, allorchè i fatti di lesione o di omicidio siano connessi a violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in quanto codeste infrazioni si riconnettano all'evento mortale o all'evento lesivo. In proposito, pregherei l'onorevole Senato di non dare il proprio consenso alla configurazione di queste ipotesi sia per l'omicidio colposo sia per le lesioni colpose. Perché? Io sottopongo due osservazioni alla sapiente chiaroveggenza dell'Assemblea. La prima osservazione è la seguente e può essere superata dalle dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Guardasigilli, per quello che consimili dichiarazioni nella nostra sistematica possano valere per l'interpretazione autentica della legge. Rilevo che la formulazione di questa ipotesi aggravata susciterà le stesse questioni che quotidianamente si ripetono nelle aule di giustizia ogni qual volta parliamo di un reato connesso o di un fatto connesso. Cioè a dire: che cosa noi intendiamo statuire nel prevedere il concorso di una violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione di infortuni sul lavoro? Sarà necessario — ecco il quesito — che vi sia, in ordine all'una o all'altra infrazione, una contestazione specifica di reato contravvenzionale, di tal che solo nel caso di contestazione di reato contravvenzionale sia possibile parlare di connessione di fatto con l'evento lesivo o l'evento omicidiario? O sarà sufficiente, siccome tante volte per altro verso si sostiene nelle nostre aule di giustizia, il fatto storico, al di là di quella che è l'elevazione dell'accusa e la contestazione della rubrica? Sarà suffi-

ciente il fatto storico o sarà necessaria la contestazione della rubrica di imputazione? È un interrogativo che pongo.

La seconda osservazione concerne, a mio modesto avviso, l'inutilità della norma, in quanto la pena edittale ha una sua vasta latitudine che corre da un minimo a un massimo in una ampiezza di pena irroganda che può consentire al giudice di merito di adeguare la sanzione all'entità del fatto, cioè, oltre che al danno ed alle circostanze, alla quantità colposa ravvisabile nel fatto. Incontestabilmente il giudice di merito, nella dosimetria della pena, tiene presente la quantità colposa, come in materia dolosa tiene presente la quantità dolosa del fatto. La quantità colposa è il coefficiente che incide con maggior peso nella formazione della dosimetria della pena. Pertanto io sono certo che il giudice di merito, facendo riferimento alla quantità colposa ravvisabile nella fattispecie al suo esame, spazierà nell'arco vasto della pena che va dai sei mesi ai cinque anni per l'omicidio colposo e similmente secondo le varie ipotesi delle lesioni gravi o delle lesioni gravissime, adeguando la sanzione al fatto, in tutte le sue componenti, tra le quali la natura e l'entità della colpa.

L'ultima osservazione — e ho finito — concerne l'applicazione del capoverso dell'articolo 81 del codice penale anzichè della prima parte nella nuova enunciazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 e del penultimo comma dell'articolo 2. Per verità, onorevoli colleghi, noi andiamo ad intaccare il principio fondamentale quale segnato dall'articolo 81 del codice penale, e non sarà mai ripetuto abbastanza che noi a poco alla volta andiamo facendo un'opera di erosione dell'attuale codice sostanziale mentre non abbiamo la volontà di affrontare la questione centrale della riforma nel suo complesso. Perché noi non presentiamo di comune intesa un disegno di legge in cui poniamo la questione dell'articolo 81 al fine di scongiurare quelle conseguenze talvolta aberranti alle quali si richiamava poc'anzi l'onorevole Alessi? È aberrante che, se io oltraggio con un'unica parola tre pubblici ufficiali presenti, ho tre distinte pene che si



cumulano aritmeticamente. Oltraggiandoli in tempi diversi, ho una pena minore ai sensi del capoverso dell'articolo 81. Adesso noi, derogando alla norma fondamentale, veniamo a dire che se io, con un'unica azione od omissione di natura colposa, ledo più beni giuridici, cioè uccido o ferisco più persone, vengo a pagare una pena sola ai sensi del reato continuato, nella maggiorazione della pena siccome segnata in questo testo. In ogni modo, la disposizione del disegno di legge mi par giusta e sensata, e mi auguro che sia una anticipazione di quella che dovrà essere la necessaria revisione del sistema della disciplina del reato continuato segnata nell'articolo 81 del nostro codice penale.

Di modo che io, a nome personale e anche a nome della mia parte politica, mentre mi associo all'emendamento del senatore Torelli nel senso che sia perfettamente inutile la prima parte dei due articoli in esame, in quanto riproduce i testi degli articoli 589 e 590 del codice penale, mentre ravviso l'inutilità della configurazione dell'ipotesi aggravata, essendo garanzia dell'adeguatezza della sanzione la dosimetria della pena da parte del giudice di merito nella vasta gamma consentita dalle previsioni edittali, dichiaro che voteremo a favore dell'ultima parte dell'articolo 1 e della corrispondente penultima parte dell'articolo 2 del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Jannuzzi. Ne ha facoltà.

**J A N N U Z Z I .** Mi sembra che l'attenzione del Senato sia polarizzata soltanto sul punto relativo alla parte di questo disegno di legge che riguarda l'aumento delle pene per delitti colposi commessi con violazione di norme sulla circolazione stradale e sugli infortuni, mentre molto più importante è l'altra parte di esso che riguarda il caso che con una sola azione si compiano diverse violazioni di una stessa disposizione di legge, nel qual caso le pene non si sommano, ma si applica la pena più grave aumentata fino al triplo. Questa norma modifica per i reati colposi la disposizione dell'articolo 81, pri-

mo comma, del codice penale, ma, mentre dovrebbe avere una portata più generale perchè si tratta di un principio costituente innovazione al sistema del codice, non mi sembra che tenda a rincrudire le sanzioni relative alla circolazione stradale e agli infortuni. Tutt'altro. Questo è un disegno di legge che nella seconda parte attenua in sostanza le dette sanzioni. D'accordo perciò, sulla prima parte, sulla quale l'unica cosa che può dirsi e che è stata già detta è che il rincrudimento della pena non è ancora sufficiente per colpire a ragione e nella dovuta misura la recrudescenza continua di incidenti stradali. Si tratta, difatti, soltanto di un aumento dei minimi della pena che, per quanto riguarda l'omicidio, è da sei mesi a un anno, cioè sempre nei limiti della concedibilità dei benefici di legge (sospensione condizionale e non iscrizione nel casellario giudiziario), benefici che vengono sempre e largamente concessi e che sono forse una delle ragioni per cui i pazzi della strada non sentono il rigore dell'azione penale.

Peraltro, su questo primo punto, pur essendo perfettamente d'accordo sul disegno di legge, debbo dire che non è tanto nella misura delle pene edittali stabilite dalla legge, quanto nella severità con la quale esse si applicano che si può ritrovare una remora sufficiente al crescendo pauroso degli incidenti stradali. Incidenti che poi vanno combattuti anche su altri terreni! Ma qui ci occupiamo del codice penale, e restiamo nel nostro tema.

Dicevo, dunque, che occorre invocare una maggiore severità dei magistrati nell'applicazione della pena in materia di delitti della strada. Mi domando perchè per una sanzione che porta la pena da un minimo di sei mesi a un massimo di cinque anni si applichi quasi sempre il minimo coi benefici di legge, il che rende quasi nullo il valore pratico della punizione.

Ma più importante, come ho detto, è la seconda parte di cui ha parlato poco fa l'onorevole Pace. Qui si innova ad una norma del codice penale la quale stabilisce che chi commette più violazioni della medesima disposizione di legge è punito per ciascun fatto commesso. Secondo il codice le pene non

si sommano — stabilisce l'ultimo comma dell'articolo 81 — se le diverse violazioni avvengono in tempi differenti. Allora si applica il principio della pena più grave, aumentata fino al triplo. Ora, in base a questo disegno di legge, se per un qualsiasi reato colposo, non soltanto consistente in investimenti automobilistici o derivante da violazioni delle norme sugli infortuni sul lavoro, si verifichi la morte di più persone o, per l'articolo successivo, la lesione di più persone, la pena è una sola, aumentata fino al triplo; il che significa che può essere aumentata anche di dieci giorni soltanto. Ora, non capisco come in una disposizione di carattere particolare che ha la finalità limitata di aumentare le sanzioni penali per gli incidenti automobilistici o connessi ad infortunio si introduca, senza nulla innovare all'intero sistema, una disposizione che intacca un principio fondamentale del codice.

Una parentesi. Vorrei dire all'onorevole Pace che mi pare chiarissimo che, perchè ci sia l'aggravante, ci debba essere la violazione di una norma sulla circolazione stradale o di una norma sulla prevenzione degli infortuni, cioè ci debba essere la contestazione delle relative contravvenzioni. Non soltanto cioè il fatto deve essere accaduto in occasione di circolazione stradale, ma ci deve essere la violazione di una norma su detta circolazione o di quella sugli infortuni. Comunque, poichè qui siamo per cercare di fare le leggi e non per ostacolarle, mentre confermo di essere pienamente favorevole alla prima parte del disegno di legge, per quanto riguarda la seconda parte darò, sì, anche voto favorevole, però con una preghiera al rappresentante del Governo: che la materia sia riveduta integralmente in modo che questa disposizione non resti isolata ma tutto il sistema del codice penale sia modificato nel senso di stabilire esattamente quali, in via di principio generale, siano gli effetti penali delle multiple violazioni di una stessa disposizione di legge. Sono stato difensore di parte civile nel processo per il crollo di Barletta; morirono 59 persone e la pena fu moltiplicata per 59 volte. Con una disposizione come quella che esaminiamo, la pena (per un solo reato) sarebbe stata aumentata

fino al triplo. Il che vuol dire che in quel caso la pena poteva essere contenuta anche in pochi mesi di reclusione.

In conclusione, voterò favorevolmente il disegno di legge, ma con la raccomandazione al Governo perchè si risistemi tutta la materia.

E poi una raccomandazione antica, ma sempre valida: si rivedano organicamente tutte le norme del codice penale e non si segua questo sistema frammentario di riforme a spizzico che non giovano all'amministrazione della giustizia e che, comunque, contrastano con l'attesa generale di modifiche del codice secondo i principi generali più comunemente accettati e le norme della stessa Costituzione italiana. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

C O R N A G G I A M E D I C I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro...

N E N C I O N I . Due minuti...

C O R N A G G I A M E D I C I . La prego, non intervenga preventivamente.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendendo la parola questa sera sul disegno di legge che modifica gli articoli 589 e 590 del codice penale, io intendo prima di ogni altra cosa rendere un omaggio cordiale e devoto all'onorevole senatore Antonio Monni che ci ha fatto, come sempre, una pregevolissima relazione nella quale abbiamo visto il suo nobile spirito di giurista e di pratico dell'attività giudiziaria: due campi che egli ha onorato ed onora.

Bisogna fare una premessa. Evidentemente questo disegno di legge è dettato da quel senso sacro della vita che ciascuno deve avere: il *non occides* del Decalogo deve applicarsi non solo ai fatti voluti, ma anche a quelli che sono conseguenza di una condotta irregolare voluta, mentre l'evento non è preveduto nè voluto dal colpevole.

Io sono un avvocato che fa indifferentemente il difensore come la parte civile, sono un avvocato che dice essere molto più grave vedere la vita stroncata ed essere immediatamente giudicati da Dio, che non rischiare di andare a finire per qualche anno o per qualche mese in carcere. Per questo il senatore avvocato Gastone Nencioni sa delle mie lotte con il deputato Cesare Degli Occhi, che mi ha condannato, con certe sue sanzioni, a non essere più salutato da lui, perchè facevo distribuire ergastoli o anni di reclusione a seconda che si trattasse di omicidi dolosi o colposi. Quindi io non ho nessuna particolare benevolenza per chi uccide, soprattutto sulle strade, o per inosservanza delle norme sugli infortuni.

Credo però che sia venuto il momento di dire che non si può dare la colpa soltanto, per esempio, al cosiddetto eccesso di velocità. Otto giorni fa io sono stato tamponato presso Sesto Calende da fermo, da un guidatore che aveva la ragazza accanto. È ora di dire che bisogna non solo perseguire chi va troppo veloce, ma anche chi colpisce le automobili ferme perchè distratto dalla ragazza che sta con lui. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Evidentemente, bisognerà anche tenere presente che causa degli incidenti non sono soltanto le ragazze sedute accanto al pilota, ma anche (mi avevano invitato a diventare il Presidente delle donne al volante), le distrazioni in generale. Bisogna punire queste distrazioni, bisogna soprattutto, onorevole Ministro, (credo che lei vorrà essere d'accordo con me) fare un'affermazione molto chiara: non si preparano sufficientemente i guidatori e le guidatrici per una circolazione urbana quanto mai fitta; per una circolazione sulle autostrade che pure oggi si infittisce; non si preparano i guidatori alla guida in montagna, nelle discese, nelle curve strette, nella nebbia. Io auspico che la preparazione tecnica alla guida sia adeguata al traffico attuale.

Oggi, per portare in volo un aeroplano, si fanno fare mesi e mesi di preparazione pre-volativa e volativa. Lasciatemi aprire una parentesi: io credo che qualche volta, non nel settore militare nè nel settore dei

professionisti civili, ma nel settore degli aeropiloti cosiddetti privati, si dia il brevetto a persone che non hanno sufficiente conoscenza di tutte le leggi dell'aerodinamica, nè sufficiente conoscenza del mezzo e del motore. Ebbene, nell'epoca moderna non è concepibile nessuna improvvisazione, nè nel cielo nè in terra e, vorrei dire, neanche in mare.

Detto questo, insisto perchè, prima di ogni altra cosa, vi sia un forte richiamo alla coscienza: a questo siamo stati ricondotti anche dai Sommi Pontefici. Vi sia poi una preparazione adeguata: non si sa accelerare, non si sa frenare, non si sa sterzare. Questa è la realtà, e per questa ragione si uccide se stessi e gli altri.

Ho voluto dire queste cose che non sono, credo, estranee alla tematica che stiamo trattando, per venire poi immediatamente al disegno di legge. È un disegno di legge, in un certo senso, contraddittorio. È contraddittorio perchè si vuole aumentare il minimo edittale, ma solo per gli omicidi colposi o le lesioni colpose se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Da un punto di vista costituzionalistico, mi permetto di fare questa osservazione: perchè ci deve essere una discriminante? Se muoiono delle persone per un delitto colposo a seguito, per esempio, della caduta di una funivia male progettata o non mantenuta a dovere, nessuno potrà dire che la funivia sia un veicolo soggetto alle norme della circolazione stradale. Ebbene, i responsabili sarebbero soggetti a quanto preveduto dalla prima parte dell'articolo 1 che riproduce testualmente il vecchio articolo 589 del codice penale. Mi pare che ci sia una discrasia: io non vedo perchè debba essere punita più gravemente una azione colposa quando derivi da fatti attinenti alla circolazione stradale, fatti che possono accadere in quella vasta problematica senza fine che dà luogo a questo genere di reati dell'epoca moderna. Vorrei dirvi, onorevoli colleghi, che, se un giorno i lunari o i marziani ci mandassero qui dell'energia nucleare la quale poi avesse a produrre determinati effetti nocivi, essi verrebbero ad essere me-

no puniti che non i circolanti sulle strade. Bisogna avere presente il divenire della scienza e della tecnica

F R A N Z A . Io credo che ci voglia un po' di tempo per i lunari o i marziani!

C O R N A G G I A M E D I C I . Ella ha capito benissimo, perchè viene dai giuristi dell'Irpinia e quindi intuisce preventivamente! Rendo omaggio alla sua terra e a lei, onorevole senatore ed avvocato Enea Franza.

Quindi mi pare che qui ci sia una contraddizione in termini, in un certo senso insanabile.

La seconda ragione per la quale io sono contrario a questa norma è di tutta evidenza: abbiamo proclamato ad ogni momento l'indipendenza della Magistratura. Onorevoli colleghi, che indipendenza può avere la Magistratura quando noi fissiamo in termini ferrei la latitudine di sanzione del giudice, fissando un soffitto — come si dice in gergo aeronautico — e fissando anche una pena minima?... Io ho sempre detto che ritengo che i casi varino, per dirla in termine matematico, per « quanti », e sono favorevole a che il giudice abbia un limite superiore invalicabile, ma il limite inferiore deve essere lasciato alla sua discrezionalità.

Vi è poi la seconda contraddizione in questo disegno di legge. Mentre, quando si tratta dell'omicidio unico, la pena è aumentata, nel minimo, da 6 mesi ad un anno — che poi caleranno per le solite attenuanti innominate o generiche, per il danno risarcito e così via — quando invece si tratta di un omicidio colposo plurimo non si fa più la somma aritmetica, non c'è un cumulo materiale, ma c'è l'applicazione di una sanzione unica aumentata fino al triplo, il che vuol dire che può essere aumentata anche soltanto di un giorno di reclusione.

Io da questo punto di vista non esprimo critiche, perchè ritengo strano che se uno fa cadere una diga in Francia (parlo della Francia, altrimenti mi riaprite la polemica sul Vajont, o ancora sul Gleno), in quel

caso, oltre che di disastro, deve rispondere di ciascun omicidio; quindi, ad esempio, uno dovrebbe avere un anno, salvo le diminuenti, moltiplicato per 300, e tenuto presente il limite di cumulo.

Qui invece si applica una pena unica elevata fino a un massimo, ma non è determinato il minimo. Cosicché accade, onorevoli colleghi (bisogna avere la franchezza di dire quello che si pensa, in Senato e fuori del Senato) che mentre chi avrà commesso un solo omicidio subirà una sanzione un poco più pesante, chi avrà fatto delle stragi sulle strade sarà meno punito. Anche questa mi sembra una contraddizione in termini.

Ho voluto parlare, vorrei dire, per le ragioni della logica. Ho voluto parlare per ragioni che attengono anche ad un secondo principio, che cioè, in attesa della riforma del codice penale processuale, noi non dovremmo fare continuamente delle « novelle », ma attendere che in un modo organico ed armonico si abbia a rivedere tutta la materia.

Premesso questo e avviandomi a concludere, io non voterò il primo articolo, secondo comma, per la ragione che ho detto, che vuole essere soprattutto una ragione di rispetto del magistrato. Lo ripeto: io sono contrario a serrare la Magistratura tra limite inferiore e limite superiore. Voterò invece la seconda parte dell'articolo 1, perchè ritengo che, data la facilità con la quale accadono incidenti che possono a titolo di colpa essere attribuiti a taluno (ma che spesso sono l'effetto del caso fortuito o qualche volta del manifestarsi impetuoso, invincibile di forze della natura), sia opportuno che chi è stato coinvolto in uno di questi fatti per i quali potrebbe essere punito per  $x$  elevato ad  $n$ , sia punito una volta sola con quella maggiorazione di pena che il magistrato riterrà opportuno.

Quel che ho detto per l'articolo 1 vale anche per l'articolo 2, e dicendo che io voterò quella parte della legge che riguarda il cumulo della pena, voglio levare l'auspicio che nasca veramente una più profonda coscienza in tutti gli utenti della strada, in tutti coloro che hanno la responsabilità di

occuparsi di materie le quali possono essere suscettibili di determinare per colpa la morte. E voglio ancora una volta affermare che occorre che chi si muove per terra, per mare, in cielo abbia una preparazione più organica, più tecnica, vorrei dire più scientifica, perchè la vita umana che è sacra non abbia continuamente ad essere insidiata da coloro i quali, dimentichi della sua sacertà, si muovono come se fossero soli al mondo passando con facilità sulle vite altrui e stroncandole in laghi di sangue, soprattutto sulle strade. (*Applausi dal centro e dal centro-destra*).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M O N N I , relatore.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i numerosi interventi mi obbligano a fare una relazione un poco particolare, cosa che non era nelle mie intenzioni. L'approvazione che la Camera da un lato e la Commissione del Senato dall'altro avevano dato a questo disegno di legge, unanimemente, sembrava dovesse esonerarmi dall'obbligo di parlare in replica. Speravo di richiamarmi alla relazione scritta e di concludere.

Così non è stato, ma non me ne dolgo, anzi ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti nella discussione. Devo dare ad essi una breve risposta. Comincerò dall'ultimo, dal mio caro amico Cornaggia Medici. Questa legge non offende minimamente i magistrati ed intende rispettarli. Il magistrato applica le leggi che il Parlamento fa. Non si offende il magistrato se il Parlamento modifica determinate leggi e nulla vi è di contraddittorio in questa legge.

In verità non mi rendo conto in che cosa possa esistere contraddizione a meno che il mio caro collega non la porti su per la funivia che ha citato. L'esempio fatto non ha assolutamente importanza, perchè paragonare gli eventi tristissimi e preoccupanti della circolazione automobilistica con qualche raro, rarissimo, incidente che possa avvenire in una funivia o in altro mezzo speciale

a trazione meccanica, mi pare proprio fuori della realtà. Si è dimenticato quanto io avevo messo in rilievo nella relazione, e cioè il fatto che siamo tutti veramente allarmati per i disastri automobilistici quotidiani. Lo si è scritto anche in questi giorni, lo si è ripetuto, un morto all'ora, un ferito ogni minuto. L'Italia è purtroppo all'avanguardia in tutto il mondo. Ecco la situazione che ha preoccupato i colleghi della Camera presentatori di questo disegno di legge. Ora, pensare a rimedi drastici è molto difficile, ma si è tentato di trovare qualche rimedio, qualche correttivo che possa esercitare almeno una qualche maggiore intimidazione. Uno dei colleghi intervenuti — mi sembra il senatore Jannuzzi — ha osservato che in sostanza gli articoli 1 e 2 portano non a un aumento della pena, ma a una diminuzione. Egli ha però dimenticato che le finalità della legge sono tre: la prima è quella di includere negli articoli 589 e 590 i reati che avvengono per omissione di cautele nella prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si tratta quindi di una ipotesi nuova che in quegli articoli non è prevista. La seconda è quella di aumentare i minimi delle pene che sono veramente molto esigui. La terza non è quella di diminuire le pene massime, ma è quella di armonizzare gli articoli 589 e 590 con le disposizioni del codice penale sul concorso di reati e di pene. Quindi sono finalità pienamente giustificate, delle quali mi pare che non ci si sia resi pienamente conto.

Il collega Torelli del disegno di legge accetta solo quella parte che porterebbe a conciliare gli articoli 589 e 590 con le norme sul reato continuato: non accetta nient'altro. Evidentemente egli fa una difesa sperticata — credo inopportuna — di coloro che conducono automobili, e ciò è contro lo spirito della legge. Egli ci ha parlato di colpa cosciente e di colpa incosciente, ma forse voleva alludere alla previsione o alla non previsione. Ci ha parlato di un *ius singulare*, che in questo caso non esiste nemmeno, poichè lo *ius singulare* è quello rivolto al singolo, ad una determinata persona, cioè è un privilegio, non già uno *ius singulare* nel senso di considerare i reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione o

delle norme per la tutela dei lavoratori. Quindi, fuori luogo anche questo.

Più esatta l'osservazione del senatore Jannuzzi che si preoccupa giustamente del fatto che talune forme di reati colposi non fruirebbero della disposizione dell'ultima parte del primo e del secondo articolo, in quanto non sono richiamati. Il collega però deve considerare che qui ci si rivolge precisamente a quei reati più frequenti, più pericolosi, che più stanno allarmando l'opinione pubblica, a quei reati che colpiscono la classe operaia negli stabilimenti dove non si adottano le misure precauzionali e le cautele per impedire gli infortuni, e alla circolazione stradale che rende problematica la vita di tutti. Giustamente diceva il senatore Bonafini: « ma diciamo pure una parola a difesa del pedone! », citando un episodio veramente impressionante, di un pedone investito da una macchina e poi ripetutamente investito da altre che hanno ridotto il cadavere in condizioni tali da non essere riconoscibile.

Ora, se così è, onorevoli colleghi, il disegno di legge è pienamente giustificato. Tutte le osservazioni che si potevano fare furono fatte già alla Camera dei deputati, sono state fatte in Commissione e sono state fatte anche qui.

Al senatore Tomassini vorrei osservare che è giusto ciò che acutamente egli osservava a proposito della colpa non intesa nel senso voluto dal disegno di legge in modo specifico, ma di una colpa generica, come ad esempio l'imprudenza. Lo spirito della legge sarà inteso dal magistrato nel senso giusto, cioè nel senso che qualunque violazione colposa delle norme della circolazione, e quindi anche l'imprudenza, rientrano nella considerazione della pena maggiore, e quindi nella considerazione della legge che stiamo esaminando.

Al collega Jannuzzi dirò che è giusto che nella riforma di un codice la materia possa trovare una più organica e più completa sistemazione, il che non sarà certamente contraddetto dall'onorevole Guardasigilli.

Sicché non resta osservazione alcuna da fare: resta l'obbligo nostro di tener presente ciò che sta succedendo. Anche oggi,

aprendo i giornali, avrete letto di un gravissimo incidente con tre morti. Avvengono anche a Roma ogni giorno investimenti di persone che vengono ferite o uccise mentre attraversano la strada, anche sulle strisce, quindi con violazioni di norme e con indifferenza, calpestando ogni regola. A mio parere il disegno di legge è anche molto clemente, e quindi non solo non merita disapprovazione, ma merita piena approvazione.

Al collega Pace, che ha delle perplessità e delle riserve, perchè ritiene che sia inutile ripetere in questa legge le parti degli articoli non modificate, dirò che si è sostituito totalmente il testo degli articoli, e che non è giusto che noi approviamo una norma solo in parte diversa dagli articoli che rimarrebbero tali e quali nel codice. Quando si parlerà degli articoli 589 e 590 del codice penale, ci si riferirà a questo testo nuovo, e non già agli articoli ora vigenti. La prima parte di due articoli resta intatta, perchè concerne ipotesi di reati colposi che non si intende modificare. Vi sono poi le aggiunte e le modificazioni, con nuovo testo per entrambi gli articoli; e perciò ad essi ci si richiamerà.

Onorevoli colleghi, concludo chiedendo che voi approviate il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Poichè parlo a nome della Commissione, rivolgo anche a voi la preghiera di approvare l'ordine del giorno che la 2ª Commissione ha approvato nel testo annesso alla relazione.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione ha preso qui un'ampiezza almeno da me impreveduta, ma io mi fermerò, del resto sulla linea di quello che ha fatto il relatore con il quale concordo pienamente, mi fermerò frammentariamente su alcune osservazioni che sono state qui fatte e che io ho appuntato.

La prima osservazione è stata un richiamo all'inadeguatezza di questa legge a risolvere i problemi della circolazione stradale. Siamo tutti d'accordo, ma si fa quello che si può; e siamo oggi, a proposito di questa legge, in una materia nella quale non si può fare altro che operare con l'arma del codice penale, cioè inasprendo o meglio adattando le pene alle responsabilità. Per il resto siamo completamente d'accordo con coloro che hanno osservato che le scuole non licenziano sempre guidatori — e guidatrici soprattutto, perchè pare che ci sia una particolare benevolenza —.

Siamo d'accordo nell'invocare una migliore preparazione, però non bisogna dimenticare che si fa già un grande sforzo di propaganda e di richiamo alle responsabilità degli automobilisti. Io non seguo la televisione, e quindi non posso parlare della propaganda che pure essa fa, ma mi capita di sentire per necessità la radio la mattina e sento i famosi appelli: vi è una rubrica ogni mattina per gli automobilisti con consigli, richiami, indicazioni. Quindi si fa già qualche cosa per l'educazione degli automobilisti. Ciò che alcuni dei senatori intervenuti hanno detto per richiamare alla necessità di non fermarsi alle misure del codice penale, trova tutto il nostro consenso; ma qui siamo nel campo del codice penale. Ad un certo punto, cioè, di fronte all'allarme prodotto da questa continua accelerazione, da questo continuo aumento dell'infortunistica stradale e di quella non stradale che è contemplata pure da questa legge, cioè la vera e propria infortunistica sul lavoro, si è ritenuto — e tra l'altro in sede parlamentare — che occorresse cercare un rimedio, una maggiore intimidazione nelle norme del codice. Nessuno meglio di voi sa — voi che siete giuristi esperti — che una norma del codice penale non ha soltanto effetto repressivo ma ha in un certo senso effetto di prevenzione in quanto esercita una intimidazione, uno scoraggiamento su chi avesse intenzione o, poichè siamo nel campo dei reati colposi, una propensione a violare la legge.

Noi siamo dunque di fronte a questa legge ed io devo dire che se essa non ci

fosse stata — e mi associo tuttavia a coloro che la vogliono approvare — queste disposizioni o altre consimili sarebbero già contenute in quella novella di revisione, assai vasta, del codice penale che io ho già pronta e che spero di poter varare in sede governativa piuttosto rapidamente per portarla poi all'esame del Parlamento.

Un'altra osservazione che qui è stata fatta e che ha richiamato anche l'attenzione del relatore è quella relativa alla contraddizione, cioè ad un doppio spirito che c'è in questo disegno di legge. Si dice: da una parte voi aumentate la pena, dall'altra la diminuite per coloro che incorrono in una pluralità di eventi dannosi. È stato già detto chiaramente che non c'è questa contraddizione; c'erano due esigenze, una era quella di inasprire la pena soprattutto, come dicevo prima, per questo suo carattere di intimidazione, di richiamo alle responsabilità degli automobilisti l'altra era quella di rimediare ad un inconveniente che del resto è stato riconosciuto da tutti, sia pure deplorando che questa riforma si faccia quasi occasionalmente, cioè in relazione alla legge che riguarda l'infortunistica del lavoro e l'infortunistica stradale, anzichè farla nella sistematica del codice. Anche qui debbo dire, come del resto ha accennato il relatore, che quando questo disegno di legge sulla riforma del codice penale verrà in discussione ci sarà materia — anche se non la ritrovaste già proposta nel disegno di legge ora in esame, dove invece c'è — per la revisione sistematica di questa norma sul concorso dei reati e quindi rientreremo nella norma generale, cioè procederemo ad un accordo (se per avventura accordo non vi fosse già) tra questa legge speciale e il sistema generale riformato.

Il senatore Tomassini prima e quindi il senatore Alessi e il senatore Pace hanno accennato a una certa deficienza della legge, la quale prevede l'inasprimento delle pene soltanto in relazione alla violazione di norme specifiche del codice della strada e non lo prevede in relazione alla violazione delle norme di normale prudenza che sono pure esse norme di responsabilità, cioè sono norme la cui violazione importa respon-

sabilità nei principi generali del diritto penale e del diritto civile. Questa osservazione non è priva di fondamento e si tratta di un'osservazione che avevo fatto anch'io. Devo dire però, per chiarire il motivo per cui si è fatta questa distinzione, che non solo, come ha detto il senatore Alessi, in pratica queste norme di comune prudenza e di diligenza, per quanto riguarda quanto meno la circolazione stradale, trovano tutte riscontro in norme specifiche la cui violazione importa contravvenzione indipendentemente dalla produzione di un evento, ma probabilmente nell'intenzione dei proponenti e di coloro che finora hanno approvato questa legge si è voluto mettere l'accento, vorrei dire, su questa particolare possibilità di evitare un reato colposo che hanno coloro che potrebbero osservare una norma del codice stradale e non la osservano. In sostanza, cioè, mi pare che si sia ritenuta prevalente la responsabilità di colui che si è allontanato da una prescrizione formale che egli aveva e che quindi avrebbe potuto più facilmente osservare, anziché la responsabilità di chi invece abbia violato una norma generale di prudenza che era meno percettibile, meno immediatamente presente al suo spirito.

Benchè dunque io abbia avuto, come ho detto, qualche perplessità circa la limitazione ai soli reati derivanti dalle contravvenzioni alle norme del codice stradale e a quelle della prevenzione infortuni, io credo che alla base di ciò vi sia stata la ragione che ho detto, oltre poi alla considerazione che il problema è meno vasto di quanto si crede per le ragioni che sono state portate dal senatore Alessi.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Torelli (che sono stati richiamati come fatto di sistematica mentre sono di sostanza), ha rilevato giustamente il senatore Pace che essi svuotano la legge proprio nella sua parte tipica, cioè quella che risponde all'esigenza di aumentare con gli strumenti che sono a nostra disposizione questa intimidazione, questo appello alla responsabilità degli automobilisti. Pertanto, se si approvassero quegli emendamenti, tanto varrebbe dire che non si è fatta la

legge, tranne che per regolare appunto il problema del concorso dei reati.

Per quanto riguarda la sistematica — che, come ho detto, impropriamente è stata richiamata a proposito degli emendamenti del senatore Torelli che sono sostanziali, ma che comunque ha formato oggetto delle osservazioni del senatore Pace — vorrei dire, come ha detto già il relatore, che di fronte alla chiarezza io non ho dubbi sulla scelta del sistema. Noi dovremmo fare una modifica di tre commi di un articolo del codice penale lasciandone in vita uno soltanto; tanto vale che trascriviamo l'articolo tutto intero, compreso quel primo comma che rimane invariato. Quindi non credo che esista una ragione di sistematica nè di opportunità per preferire la soluzione che egli suggerisce.

Il senatore Pace ha sollevato un problema importante, delicato e sottile: i giudici, per applicare questa aggravante, questo aumento del minimo della pena, avranno bisogno che sia stata contestata anche la contravvenzione a norme del codice stradale o a norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, alla cui violazione è legata questa aggravante? Io credo di sì, perchè questo è nel sistema che è stato adottato. Probabilmente questo è uno dei risultati negativi dell'aver ristretto a questa specifica violazione l'inasprimento della pena. Però io credo che se questi articoli che il Senato sta per votare dicono che questo inasprimento avviene quando sono state violate certe norme, ci deve essere la contestazione di questa violazione, senza di che manca il presupposto per questo inasprimento.

Infine, non dovrei dire ancora altro che questo. Ho già accennato alla possibilità di risistemare eventualmente la materia del concorso dei reati in sede di esame della riforma del codice penale e vorrei aggiungere, come ha detto il relatore, che non vedo una particolare offesa per la Magistratura se eleviamo il minimo della pena. Può essere preferibile il sistema (la discussione è aperta in proposito anche per tanti altri argomenti) di lasciare aperta in basso la pena, cioè di non stabilire il



minimo e quindi di aumentare la latitudine del giudice nell'applicazione della pena. Ma quando il legislatore ritiene che, proprio per raggiungere particolari effetti, occorre garantire, in senso negativo, al colpevole questo minimo di pena, non c'è nessuna offesa alla libertà del magistrato: si è semplicemente modificata una legge e il magistrato non deve che applicare le leggi che fa il Parlamento.

Pertanto, nonostante che il disegno di legge costituisca una anticipazione di ciò che è previsto dal mio disegno di legge, ritengo che il Senato operi bene nell'approvarlo. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Comunico che la 2ª Commissione ha presentato un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

**GENCO, Segretario:**

« Il Senato,

approvando il disegno di legge n. 665 portante modifiche degli articoli 589 e 590 del codice penale,

invita il Governo a provvedere sollecitamente al coordinamento di questa legge con il codice stradale vigente, ad emanare norme che rendano obbligatoria l'assicurazione di tutti i veicoli a motore, ad emanare norme che, per i veicoli più veloci, impongano una adeguata proporzione fra la velocità e la solidità ed efficienza del veicolo ».

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il suo avviso su questo ordine del giorno.

**REALE, Ministro di grazia e giustizia.** Vorrei dire che non vedo molto un problema di coordinamento di questa legge con il codice stradale vigente. Qui si tratta di disposizioni penali che, se mai, vanno coordinate col codice penale, e non con il codice stradale.

Per quanto riguarda l'invito ad emanare norme che rendono obbligatoria l'assicurazione di tutti i veicoli a motore, questo è un problema sempre all'ordine del giorno ed io, se non altro come lettore di gior-

nali, ogni mattina mi aspetto di vedere approvata questa legge, mentre se ne continua sempre a discutere. Questo punto può essere accettato come raccomandazione, trattandosi di problema avviato a soluzione.

Per quanto riguarda, infine, l'emanazione di norme che, per i veicoli più veloci, impongano una adeguata proporzione tra la velocità e la solidità ed efficienza del veicolo, queste sono veramente le norme che vanno riviste in sede di codice stradale. Credo dunque che questi problemi possano essere raccomandati all'attenzione del Governo come del Parlamento, pertanto non ho difficoltà ad accettare l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'ordine del giorno presentato dalla 2ª Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

**GENCO, Segretario:**

Art. 1.

L'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte del senatore Torelli. Se ne dia lettura.

GENCO, *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il secondo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso su questo emendamento.

MONNI, *relatore*. La Commissione è contraria.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già detto che sono contrario, perchè gli emendamenti svuoterebbero la legge del suo contenuto.

PRESIDENTE. Senatore Torelli, lei insiste sul suo emendamento?

TORELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Torelli, tendente a sostituire l'intero articolo 1. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 1.

CORNAGGIA MEDICI. Signor Presidente, la prego di mettere ai voti gli articoli per parti separate.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte e il primo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Si dia lettura dell'articolo 2.

GENCO, *Segretario*:

## Art. 2.

L'articolo 590 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

PRESIDENTE. Anche su questo articolo è stato presentato un emendamento

sostitutivo da parte del senatore Torelli. Se ne dia lettura.

**GENCO**, *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« Il terzo comma dell'articolo 590 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque ».

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**MONNI**, *relatore*. La Commissione è contraria.

**REALE**, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE**. Senatore Torelli, insiste sull'emendamento?

**TORELLI**. Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Torelli. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**Non è approvato.**

Procediamo ora alla votazione dell'articolo 2 per parti separate. Metto ai voti la prima parte e il primo capoverso. Chi li approva è pregato di alzarsi.

**Sono approvati.**

Metto ai voti il secondo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il quinto capoverso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

**È approvato.**

### **Svolgimento di interrogazioni**

**PRESIDENTE**. Comunico che il Governo si è dichiarato pronto a rispondere alle interrogazioni rivolte al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione dai senatori Nencioni, Ferretti ed altri e dai senatori Bergamasco, Trimarchi ed altri, sugli incidenti avvenuti questa mattina all'Università di Roma.

Si dia pertanto lettura di tali interrogazioni.

**GENCO**, *Segretario*:

« **NENCIONI, FERRETTI, TÚRCHI, BASILE, CROLLALANZA, GRAY, PACE, GRIMALDI, MAGGIO, LESSONA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Con riferimento alla situazione che si è creata presso l'Università di Roma dove una "giunta esecutiva" dei professori e degli studenti avrebbe preso accordi col Prefetto Vicari, Capo della Polizia, per il ristabilimento dell'ordine nella Università;

alla "collaborazione" del Comitato rappresentativo degli studenti e dei docenti con le forze di Polizia di cui hanno parlato il "Paese Sera" e "l'Avanti";

ai gravissimi incidenti in cui è rimasto gravemente ferito ad opera delle forze di polizia l'onorevole Raffaele Delfino;

alla discriminazione per cui è permesso in una situazione di stato di assedio ad alcune parti politiche libero accesso e diritto di occupazione dell'edificio dell'Università ed è respinto sanguinosamente l'accesso ad

altri studenti che si ispirano ad altri schieramenti politici,

gli interroganti chiedono di conoscere se i fatti rispondano a verità e in tal caso come intendano procedere per ristabilire l'ordine costituzionale e le libertà universitarie e conseguentemente garantire il libero accesso all'edificio universitario sottraendolo all'incontrastato e favorito dominio di pochi faziosi » (1233).

« BERGAMASCO, TRIMARCHI, ARTOM, BONALDI, D'ANDREA, PALUMBO, ROVERE, BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se, in attesa che sia completata l'annunciata inchiesta amministrativa e siano pertanto definitivamente accertate la realtà dei fatti e le eventuali responsabilità, non ritengano che sia tempo di ripristinare l'ordine e la libertà nell'Università di Roma;

b) se, in particolare, non ritengano di dover far cessare le occupazioni abusive delle Facoltà da parte di minoranze faziose, alle quali si uniscono parlamentari ed agitatori estranei all'ambiente universitario;

c) perchè non hanno sostenuto la posizione del Rettore professor Papi, che ha ottenuto la solidarietà della grande maggioranza del Senato Accademico;

d) se non ritengano che sia importante riprendere al più presto il regolare svolgimento delle lezioni, in un ambiente rasserenato, così che l'Università torni ad essere, quale deve, libera palestra di istruzione e di educazione civile » (1235).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nella mattinata di oggi dalle dieci alle dodici e trenta presso la città universitaria si sono verificati alcuni incidenti ai quali hanno partecipato anche alcuni parlamentari del Movimento sociale italiano ed alcuni dirigenti del Movimento sociale ita-

liano. Questi incidenti si sono risolti senza particolari conseguenze; in uno di essi però, precisamente nel tentativo che è stato operato di ingresso violento all'Università da parte del collega onorevole Delfino e dell'onorevole Turchi e di altri dirigenti del Movimento sociale, in tutto un gruppo di una quarantina di giovani, si è avuta purtroppo una lesione al collega onorevole Delfino.

L'episodio è stato improvviso ed inatteso perchè questo gruppo di persone improvvisamente si è presentato davanti ad una porta secondaria dell'Università, precisamente dal lato dell'Ospedale psichiatrico ed è riuscito a forzare il cancello, a travolgere gli agenti che erano di guardia alla porta stessa e a penetrare nell'ambito dell'Università. Sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine per evitare lo scontro frontale che vi sarebbe fra le opposte fazioni, quelli che erano all'interno dell'Università e il collega Delfino e gli altri giovani che in quel momento si immettevano nella città universitaria.

Sedata rapidamente dalle forze dell'ordine la colluttazione che si era determinata, è stato trovato seduto su uno dei sedili del viale dell'Università il collega Delfino che appariva sofferente e si reggeva la testa con le mani. Le autorità di polizia immediatamente si sono poste a disposizione per trasportare in una clinica o in un ospedale vicino l'onorevole Delfino, ma questi ha rifiutato l'aiuto offerto dalle forze di polizia presenti e ha preferito farsi accompagnare nella sede del suo partito in via Quattro Fontane da un collega di partito che aveva la macchina parcheggiata nei pressi.

Successivamente l'onorevole Delfino è stato ricoverato in una clinica privata di Roma dove è stato visitato dal dottor Trombetta, dal professor Bernabei e dal dottor Cricchi, i quali in esito alla visita hanno emesso un referto che ho l'onore di leggere al Senato: « Dichiariamo di aver visitato l'onorevole Delfino Raffaele e di averlo trovato in stato di choc e di commozione cerebrale. Allo stato attuale date le particolari condizioni non è possibile escludere in modo certo

eventuali complicazioni endocraniche. La prognosi è riservata ».

Nel corso del colloquio telefonico avuto con il dottor Trombetta mi è stato precisato che la prognosi, essendovi il sospetto di lesioni endocraniche, non può essere sciolta prima delle 48 ore. Auguro al collega Delfino, anche a nome del Governo, che le lesioni non siano gravi e che rapidamente possa rimettersi e possa riprendere la sua attività di parlamentare.

Purtroppo l'episodio è indubbiamente doloroso, e ad esso si è accompagnato il ferimento piuttosto grave di una guardia di pubblica sicurezza. Infatti nel corso di questi incidenti sono stati lanciati dai giovani che erano con i colleghi prima citati corpi contundenti e sassi che hanno infranto alcune vetrature della facoltà di giurisprudenza. Uno di questi corpi, sembra un barattolo, ha colpito al viso la guardia di pubblica sicurezza Fichera Angelo e gli ha prodotto, insieme ad escoriazioni varie, la frattura completa delle ossa nasali con epistassi, per cui si è dovuto provvedere immediatamente al ricovero all'ospedale Celio. Anche a lui credo di dover mandare l'augurio del Governo perchè prontamente possa ristabilirsi e riprendere la sua attività.

Onorevoli colleghi, è un episodio estremamente doloroso che ci colpisce anche perchè interessa un nostro collega parlamentare. Tuttavia il Governo in questa dolorosa vicenda non può che richiamarsi a quelle che sono state le risultanze del dibattito che c'è stato nei due rami del Parlamento, in cui da tutte le parti politiche vi è stata una precisa espressione di volontà che siano evitati incidenti violenti, che ci sia da parte di tutti uno sforzo per far sì che la legalità sia ripristinata senza ricorrere alle violenze che non sono assolutamente giustificabili. Questo episodio mi dispiace anche personalmente, trattandosi di un collega del mio collegio elettorale; ma la realtà è che le forze di polizia hanno fatto il loro dovere impedendo, come sicuramente sarebbe accaduto, uno scontro frontale nell'ambito della Università tra opposte fazioni politiche animate da propositi evidentemente piuttosto seri di lotta e di contrapposizione.

Debbo anche aggiungere per chiarezza che alcune delle affermazioni contenute nella interrogazione del collega onorevole Nencioni ed altri non rispondono a verità. Del resto, ieri sera alle 21,30 avevo avuto occasione di ricevere l'onorevole Delfino e a lui avevo chiaramente detto che certe ipotesi, che poi vedo riportate qui, non rispondono assolutamente a verità. Si è parlato infatti di collaborazione del comitato rappresentativo degli studenti e dei docenti con le forze di polizia. Questo non è assolutamente esatto. Io stesso in questi giorni, in più occasioni, ho ricevuto i dirigenti dell'Università di Roma che, come è ben noto, come lo stesso onorevole Delfino disse alla Camera, appartengono a parte liberale e a parte missina. Ho ricevuto il dirigente nazionale dello UNURI, Nuccio Fava, che come ben sapete è un cattolico e non è certo un comunista. Ebbene, il Capo della polizia domenica non ha ricevuto altri che Nuccio Fava, presidente dell'UNURI, il quale gli ha rappresentato i problemi come li vedeva lui, così come il giorno precedente li aveva rappresentati a me. Io credo che in questo non vi sia nulla di anormale. Evidentemente da parte dello Stato, in queste occasioni, non si è potuto fare altro se non ripetere quelli che sono i doveri dei cittadini e la volontà dello Stato di tutelare la legge e la legittimità in tutte le sue forme. Quindi queste indebite affermazioni sono destituite completamente di ogni fondamento. E lasciate dire a un giovane parlamentare che veramente, anche sul piano personale, si è dolorosamente colpiti quando si vede che si vuole attaccare funzionari che fanno il loro dovere. Il Capo della polizia Vicari da anni...

NENCIONI. Le ha viste lei le fotografie di questo incidente?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ho viste, onorevole Nencioni.

NENCIONI. E allora continui.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ho viste le fotografie, le hanno viste tutti, non c'è nulla di particolare.

FRANZA. Lei non ci ha detto con quale mezzo è stato ferito l'onorevole Delfino, con quale arma.

CREMISINI. E non ci ha detto con chi era in colluttazione.

FRANZA. Con che cosa erano armati gli agenti di pubblica sicurezza per colpirlo così gravemente?

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, loro parleranno dopo, replicheranno.

FRANZA. Onorevole Presidente, stiamo parlando di un parlamentare e potrei richiamarle dei precedenti di discussione.

PRESIDENTE. Loro hanno il diritto di replica dopo.

FRANZA. Ci dica come è stato colpito, con quale arma.

CREMISINI. E in seguito a quali colluttazioni.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Franza, io ho letto il referto fatto dai medici di fiducia del collega Delfino. Mi pare che i colleghi...

NENCIONI. Ci dica come è avvenuto il fatto.

CREMISINI. Si è parlato di commozione cerebrale, e la commozione cerebrale non è una caramella.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vi ho già detto che sono volati dei sassi che certo non sono stati portati dagli agenti. Vi ho detto che dei barattoli sono volati e hanno colpito anche degli agenti. Cosa volete che ne sappia io se uno di questi ha colpito l'onorevole Delfino, oppure vi siano altre cose? Non lo so, vedremo.

CREMISINI. Allora è stato il barattolo che ha colpito l'onorevole Delfino!

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non lo so; queste sono cose che evidentemente possono succedere. Quello che a me preme invece affermare è che il Capo della polizia ha sempre, come in tutte le altre occasioni, fatto egregiamente il suo dovere al servizio dello Stato, esclusivamente dello Stato. (*Interruzione del senatore Franza*).

Onorevole Franza, appena quattro giorni fa in quest'Aula si diceva che la polizia colludeva con voi. Quando c'è un episodio nel quale voi siete aggressori, ve la prendete con la polizia; quando sono aggressori gli altri, se la prendono con la polizia. Il fatto è che i funzionari dell'ordine fanno il loro dovere egregiamente, al servizio dello Stato e non alle dipendenze di parti politiche.

CREMISINI. Alla maniera che risulta dalle fotografie, dove l'onorevole Delfino è preso per il collo, dopo avere declinato la sua qualifica di parlamentare. Pubblicheremo queste fotografie.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli colleghi, chiusa questa prima parte, desidero anche precisare che è completamente destituita di fondamento l'affermazione che vi fossero delle discriminazioni. (*Interruzione del senatore Franza. Repliche del senatore Spigaroli*).

Senato Franza, mi consenta. Per quanto riguarda pretese discriminazioni nell'ingresso di persone all'Università, debbo fare una precisazione molto chiara. L'unanime volontà dei due rami del Parlamento era che venissero evitati gli incidenti. Nella giornata di lunedì sono stati consentiti gli ingressi di universitari i quali si lasciavano identificare e che non avevano il proposito di provocare torbidi nell'ambito dell'Università. Io le dirò che questo è stato consentito a studenti di tutte le parti politiche. Nella giornata di sabato ho ricevuto una telefonata da dirigenti romani dell'ORUR, che sono della parte politica liberale o missina, i quali mi hanno fatto presente che qualcuno aveva trovato difficoltà ad entrare. Immediatamente ho detto che dovevano farsi identificare non

da un agente, che può anche sbagliare, ma da un funzionario di polizia, e che potevano tranquillamente entrare, come sono entrati. Quindi sono normali cautele che le forze di polizia dovevano adottare e hanno adottato per garantire che all'interno della Università non ci fossero altri incidenti.

Debbo aggiungere che, per quanto riguarda i parlamentari, ovviamente questa norma non vigeva. Difatti, anche nella stessa mattinata di oggi gli onorevoli Calabrò e Di Marzio sono regolarmente entrati nella Università e hanno potuto visitare le Facoltà, accompagnati anche da funzionari di polizia perchè non accadessero incidenti.

Questa è la situazione obiettiva che si è manifestata all'Università di Roma. Le forze dell'ordine hanno fatto egregiamente il loro dovere, e hanno evitato, come era apparsa chiara volontà del Parlamento e del Paese, ogni incidente che si potesse aggiungere a quello dolorosissimo, che ancora tutti ci tiene emozionati, dello studente Paolo Rossi.

Per quanto riguarda l'altra interrogazione, debbo aggiungere che le manifestazioni universitarie di questi giorni, pur nell'emozione del momento — che, onorevoli colleghi, non bisogna dimenticare — hanno aspetti decisamente non approvabili, e le forze dell'ordine sono intervenute per evitare più gravi incidenti, come era stato nel voto unanime espresso dai due rami del Parlamento.

Comunque, domani dovrà riprendere con serenità e fiducia la normale attività universitaria in tutti gli Atenei.

Infondata e ridicola è l'affermazione contenuta in un comunicato del Movimento sociale italiano secondo cui le forze dell'ordine sarebbero state a disposizione di un comitato di parte politica. Io debbo ribadire questo concetto, che questa affermazione è destituita di fondamento nella maniera più assoluta. Essa si ricollega — consentitemelo, onorevoli colleghi — all'altra e opposta affermazione, più volte ripetuta in quest'Aula e anche recentemente, che le forze dell'ordine fossero conniventi con i missini. Le forze dell'ordine sono al servizio dello Stato per la tutela della legalità in tutti i suoi aspetti e nei confronti di tutti e senza

discriminazioni, nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Nencioni ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

**N E N C I O N I .** Onorevoli colleghi, ho ascoltato le parole del Sottosegretario, vorrei dire, con malcelato stupore. Se è ammissibile infatti che l'appartenente a una parte politica menta con coscienza del fatto — è ammissibile, ed è ormai consueto — è inconcepibile che lo faccia chi ha il potere, chi rappresenta il potere costituito. Il Sottosegretario ha mentito due volte spudoratamente e ne posso dare una dimostrazione piena, assoluta al Senato. (*Richiami del Presidente. Interruzione dal centro*).

« Mentire » è un termine parlamentare, anzi è l'unico termine che si adatta al fatto.

**G A V A .** « Mentire » non è un termine parlamentare.

**N E N C I O N I .** Ve ne darò una chiara dimostrazione. La prima menzogna — non ho altro termine per qualificare l'atteggiamento del Governo — è la seguente. Ho chiesto al Sottosegretario: « Ha visto le fotografie dell'incidente? ». Perchè ho fatto questa domanda? Perchè già alla Camera il Sottosegretario aveva detto: subito dopo il verificarsi di questo incidente fu visto l'onorevole Delfino che con la testa fra le mani dichiarava di sentirsi male. Questo significa che il Sottosegretario vorrebbe dare a credere al Parlamento (mentre lei sa benissimo come sono andate le cose) che nessuno conosce la meccanica dell'incidente e che a un determinato momento, come si è visto che un agente è rimasto ferito, così si è visto l'onorevole Delfino seduto su uno scalino che si teneva la testa fra le mani. Le fotografie dimostrano in modo assoluto, anche se il Capo della polizia ha fatto in modo che le agenzie fotografiche nelle ultime ore abbiano ricevuto una censura giolittiana...

**G A S P A R I ,** Sottosegretario di Stato per l'interno. Non dica queste cose, senatore Nencioni.

S P I G A R O L I . Le prove della censura giolittiana!

N E N C I O N I . La prova è nei fatti; ascolti!

F R A N Z A . Lei che approva la testa rotta di Delfino...

S P I G A R O L I . Io non approvo le teste rotte e non approvo gli assalti.

F R A N Z A . Assalti di chi?

N E N C I O N I . In alcune fotografie si vedono agenti che tengono Delfino per il collo ed in altre agenti che lo percuotono sulla testa. Dunque quando lei, onorevole Sottosegretario, ha il coraggio umano e civile di presentarsi al Senato e dire: non sappiamo come, l'abbiamo visto che si teneva la testa fra le mani, lei mente di fronte al Parlamento. La prova sta nel fatto che ella ha dichiarato precedentemente di aver visto questa serie di fotografie.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ho viste pubblicate sui giornali.

*Voce dal centro*. Senatore Nencioni, usi un altro linguaggio.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Senatore Nencioni, se lei ha delle fotografie, poichè io non posso conoscere se non quelle pubblicate sui giornali, ha il dovere di farcele vedere.

N E N C I O N I . Mi meraviglio che il Ministero dell'interno e il Capo della polizia abbiano bisogno che io dia loro delle fotografie che l'ANSA sta trasmettendo. Veramente questo raggiunge il colmo del ridicolo!

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Allora lei queste fotografie non le ha.

N E N C I O N I . Ancora, secondo il Governo, « un ridicolo comunicato del Movimento

sociale italiano direbbe... »; e questa è la seconda menzogna, senatore Gava, e spiego perchè: perchè il comunicato del Movimento sociale italiano è di oggi pomeriggio 3 maggio; ieri il « Paese Sera », stamattina l'« Avanti! », prima edizione (nell'edizione successiva non c'è), che appartiene ad uno schieramento che fa parte del mosaico governativo, senta cosa dicevano (altro che comunicato ridicolo del Movimento sociale italiano!). Anche « ridicolo », onorevole Presidente, è un termine parlamentare, vero?

G A V A . Ma non si usa nel Parlamento...

N E N C I O N I . L'ha detto il Sottosegretario, non l'ho detto io!

G A V A . L'ha detto il giornale...

N E N C I O N I . L'ha detto il Sottosegretario: un comunicato ridicolo del Movimento sociale italiano.

G A V A . Ha detto che è ridicolo il comunicato del Movimento sociale, non ha detto che lei è ridicolo.

N E N C I O N I . E io non ho detto che lui è ridicolo, ho detto che ha mentito di fronte al Parlamento. (*Vivaci proteste dal centro*).

F R A N Z A . Senatore Gava, usi per altre occasioni questo furore. Guardi come deve guardare ai « collotorto », onorevole Gava. Lei deve guardare ai pericoli... (*Commenti vivaci dal centro*).

P R E S I D E N T E . Lasci continuare il senatore Nencioni, senatore Franza!

N E N C I O N I . Onorevole Sottosegretario, ripeto: il « Paese Sera » ieri e l'« Avanti! » di stamattina riportavano questa notizia che ha dato materia alla mia interrogazione: « La mattinata di oggi, come del resto la nottata da domenica a lunedì, è trascorsa nella massima quiete all'interno della città universitaria. Dopo il colloquio avvenuto ieri tra i rappresentanti della Giun-



ta esecutiva » — non meglio identificata — « dei professori e degli studenti » — siamo in un clima di stato d'assedio — ...

**G A S P A R I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Le ho precisato ...

**N E N C I O N I**. Mi lasci finire, per favore, poi parlerà!

*Voce dal centro*. Ma interrompe infinite volte lei!

**N E N C I O N I**. « ... tra i rappresentanti della Giunta esecutiva, dei professori e degli studenti e il prefetto Vicari, Capo della polizia, l'ordine nell'Università è stato assicurato da delegati del Comitato rappresentativo degli studenti e dei docenti in collaborazione con le forze di polizia ». Io le domandavo allora, nella mia interrogazione, se è possibile che in un Paese civile, organizzato, con una Costituzione e con una forza pubblica, come lei dice, al servizio della comunità nazionale, cioè dello Stato, se è possibile che in un momento in cui vi sono dei locali dell'Università occupati da elementi socialcomunisti — e lei sa benissimo che così è — e da docenti socialcomunisti, questi scendano a patti per tutelare l'ordine pubblico, cioè il bene comune, col prefetto Vicari, Capo della polizia.

**G A S P A R I**, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è affatto vero!

**N E N C I O N I**. Il fatto non è vero? Ma questo comunicato appartiene a un giornale governativo perchè lo pubblicava questa mattina l' « Avanti! »

**S P I G A R O L I**. È Vangelo forse?

**N E N C I O N I**. Non è Vangelo, però è un giornale che appartiene a uno schieramento che fa parte del Governo. E pertanto si dà la notizia di un accordo col capo della polizia, che poi corrisponde a verità perchè la polizia tutelava l'occupazione dell'Università e favoriva i rifornimenti dall'esterno, tant'è vero che, quando si sono presentati al-

cuni studenti insieme all'onorevole Delfino ed altri, la polizia, secondo gli ordini, ha caricato vilmente e ha bastonato Delfino ed altri. In sostanza ha suonato la grancassa sul suo cranio, ed oggi un parlamentare si trova sotto la tenda ad ossigeno ed è in pericolo di vita perchè la prognosi, come lei ha detto, è riservata per possibilità di lesioni endocraniche.

Questa è la realtà che risulta non da discussioni, non da parole vane, ma da una serie di fotografie che l'ANSA stava distribuendo ai giornali oggi verso le 4 o le 5. C'è tutta la cinematica dell'incidente; altro che trovato con la testa fra le mani! Questa è la realtà.

E allora, onorevoli colleghi, tutto si risolve in un'azione della polizia contro un parlamentare che si era qualificato, in un assalto della polizia nei confronti del disarmato onorevole Delfino, anzi armato solo delle sue prerogative parlamentari, del suo diritto costituzionale di manifestare e di permettere a studenti l'ingresso nell'Università occupata da altri studenti; tutto questo ha portato a tre assalti consecutivi e discriminati delle forze dell'ordine.

Ora, noi non abbiamo le possibilità, anche teatrali, che hanno i componenti di certi schieramenti, di servirsi di dolorosi incidenti per inscenare inconsistenti accuse contro avversari politici. Noi vi diciamo soltanto che oggi la situazione all'Università di Roma è questa: uno schieramento, il socialcomunista, che ha preso nelle ultime elezioni dell'ORUR 12 seggi, che cioè aveva l'assoluta minoranza, l'assoluta estraneità al comando del settore universitario, oggi, con il consenso, col volere della polizia, occupa l'Università ed il Vice Presidente del Consiglio in persona ha visitato le truppe occupanti offrendo loro l'omaggio della sua persona, cioè di tutta una vita dedicata alla vergognosa sovversione sociale. Questa è la realtà.

E adesso veniamo alla conclusione. Noi naturalmente non siamo soddisfatti della sua risposta a questa interrogazione. Non siamo soddisfatti per due ragioni: innanzitutto perchè, sapendo la verità, il Governo è venuto a raccontarci quella favoletta che

alla Camera gli avevano già respinta come cosa non rispecchiante la realtà.

Senatore Gava, si parla tanto di democrazia, di democraticità. Lei ritiene che sia democratico che una sparuta minoranza come i socialcomunisti occupino di forza la Università? E trova morale che siano visitati dal Vice Presidente del Consiglio che porta il conforto della sua presenza e dell'autorità che egli degnamente o indegnamente ricopre? Lei ritiene che sia democrazia quando una sparuta minoranza, quando tutti, voi compresi, siete esclusi dal novero, lei ritiene che sia democratico che il rappresentante di una piccola minoranza insulti il corpo insegnante, insulti il rettore dell'Università, insulti l'organizzazione dell'Università, insulti lo Stato nella sua organizzazione universitaria?

P R E S I D E N T E . La prego di concludere.

N E N C I O N I . Sto concludendo. Lei ritiene che tutto questo sia democrazia?

G A V A . Io ho detto cosa intendo per democrazia più volte ed ho anche parlato in difesa del diritto di parola del senatore Nencioni. (*Interruzione del senatore Franza*). Signor Presidente, questo non è più un Parlamento!

F R A N Z A . Sento di doverlo dire in tutta coscienza.

P R E S I D E N T E . Basta, senatore Franza!

C R E M I S I N I . C'è un collega parlamentare che è sotto la tenda ad ossigeno: abbiate una parola, abbiate un sentimento per questo, come ne avete sempre in tutte le altre occasioni!

P E C O R A R O . (*Rivolto all'estrema destra*). All'Università voi andate a fare delle manifestazioni di teppismo. (*Interruzione del senatore Cremisini*). Il Vice Presidente del Consiglio non è andato ad assaltare nessuno.

C R E M I S I N I . Forse ha fatto qualcosa di peggio.

F R A N Z A . (*Rivolto al senatore Pecoraro*). Non ti so dire il mio disprezzo per queste espressioni, un disprezzo che mi accompagnerà vita natural durante, perchè è la sua vigliaccheria che le fa dire questo! Mi richiami pure il signor Presidente!

P E C O R A R O . Ma fate il favore! Avete impestato il Paese per venti anni! (*Vivacissima interruzione del senatore Franza*).

S P I G A R O L I . Ricordatevi del manganello!

F R A N Z A . Voi sì che praticate il tepismo legale con il manganello! Con il vostro manganello di Stato avete messo l'onorevole Delfino sotto la tenda ad ossigeno. Vergognatevi ed arrossite!

S P I G A R O L I . Perchè lo dice lei! (*Violenta replica del senatore Franza. Richiami del Presidente*).

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, noi possiamo essere d'accordo nel combattere la violenza, e l'abbiamo detto più volte da questi banchi, se il Governo — e specialmente il Governo, non parlo dei componenti degli schieramenti perchè ciascuno si difende con le proprie forze — è in grado di assicurare l'uguaglianza della legge per tutti in uno Stato di diritto. Altrimenti dovremmo dire che quella che chiamate violenza è legittima difesa degli ultimi diritti che il popolo italiano deve e può conservare e conserverà malgrado voi, malgrado la vostra presenza massiccia, malgrado la pailude di fango che infanga tutta l'Italia e tutta la ricopre. (*Applausi dall'estrema destra*).

T E R R A C I N I . Anche allora si sono costituiti in difensori dell'ordine! (*Replica del senatore Nencioni*). Le stesse cose che avete detto adesso le dicevano nel 1921 i suoi predecessori per giustificare...

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non si preoccupi, di parole ne possono dire quante vogliono, ma l'ordine noi lo tuteleremo! Stia tranquillo!

N E N C I O N I. Oggi c'è lo squadristo della polizia! (*Interruzione del senatore Gava*). C'è uno squadristo della polizia, complice il Governo e vergognoso complice il Ministro dell'interno! (*Richiami del Presidente*).

P R E S I D E N T E. Il senatore Trimarchi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

T R I M A R C H I. Onorevole Presidente, abbiamo dovuto constatare con meraviglia come l'onorevole Sottosegretario abbia nella sostanza totalmente omesso di prendere in considerazione la nostra interrogazione. Non ci spieghiamo il perchè. Forse, *de minimis non curat pretor*? Non credo.

Immagino che le varie forze politiche che sono rappresentate nelle Assemblee legislative non si valutino secondo il numero, ma in altro modo; comunque, anche le forze che quantitativamente sono presenti nel Parlamento in misura non massiccia meritano la stessa considerazione e lo stesso rispetto delle altre.

Può darsi, invece, che il Sottosegretario si sia dimenticato o abbia omesso di prendere in considerazione la nostra interrogazione per mancanza della dovuta diligenza, e questo sarebbe oltremodo grave

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi consenta, senatore Trimarchi: ho precisato che domani sarà ripristinata la piena legalità e la piena funzionalità nell'Università. Questo era l'oggetto dell'interrogazione liberale.

T R I M A R C H I. No! Abbia la bontà di leggerla; questo dimostra che lei non l'ha neppure letta, e questo è molto grave. Questo dimostra la leggerezza e la negligenza con cui si fanno certe cose relativa-

mente a problemi che interessano l'opinione pubblica dell'intero Paese.

Quindi, se lei ritiene di doverla leggere ora, almeno per la prima volta, e di volerci fornire dei chiarimenti, sarei lieto di poterli conoscere. Se invece ritiene che le comunicazioni del Governo si debbono sostanziare soltanto in quell'affermazione che domani saranno ripristinati l'ordine e la legalità nel recinto dell'Ateneo romano, e cioè riprenderanno regolarmente le lezioni e riprenderà regolarmente lo svolgimento di tutte le altre attività accademiche, allora devo dire che ella ha risposto soltanto su un punto, ma ha omesso di prendere in considerazione altri punti che sotto l'aspetto politico sono del massimo interesse e della massima importanza. Noi non possiamo quindi che dichiararci insoddisfatti di quanto ella ci ha detto, onorevole Sottosegretario, e pertanto ci riserbiamo di tramutare l'interrogazione in mozione.

P R E S I D E N T E. Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

#### Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza.

G E N C O, *Segretario*:

FABIANI, TERRACINI, PERNA, GIANQUINTO, ADAMOLI, MACCARRONE, SECCHIA, FORTUNATI, ORLANDI, AIMONI, MORVIDI, BERTOLI, GIGLIOTTI, GUANTI, D'ANGELOSANTE, CARUSO, DE LUCA LUCA, PETRONE

Il Senato,

constatata la gravissima situazione finanziaria degli Enti locali che minaccia la paralisi di servizi essenziali all'assolvimento dei compiti delle civiche comunità e che annulla ogni residuo della loro vita autonoma;

convinto che un debito di circa 5 mila miliardi ed un *deficit* di esercizio che, no-

nostante il pesante intervento degli organi tutori diretto ad un rigido contenimento della spesa, supera i 500 miliardi, rappresentano un limite oltre il quale si rischia di provocare un imponente dissesto finanziario;

persuaso che questa situazione è stata causata da una politica che ha costantemente ignorato in materia i precetti costituzionali ed è resa più grave da persistenti ritardi in adempimenti di legge, nel pagamento dei debiti dello Stato verso gli Enti locali, oltre che all'insufficiente intervento della Cassa depositi e prestiti nel servizio dei mutui;

mentre afferma ancora una volta l'urgenza della riforma generale della finanza locale che, nel pieno rispetto della loro autonomia finanziaria, assicuri agli Enti locali mezzi adeguati ai compiti crescenti a cui sono chiamati e al ruolo che dovranno assumere nella politica di programmazione e nell'attuazione dell'ordinamento regionale;

considera indilazionabile il passaggio all'esame ed alla approvazione dei numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare relativi a misure parziali a favore della finanza locale da tempo giacenti dinanzi alle due Assemblee;

ed impegna il Governo:

a) a provvedere immediatamente a dar corso a quanto disposto dall'articolo 8 della legge 18 dicembre 1959, n. 1079, sull'abolizione dell'imposta sul vino al fine di assicurare ai Comuni i legittimi crediti verso lo Stato afferenti agli anni 1963, '64, '65, '66;

b) a predisporre il sollecito pagamento a Comuni e Provincie dei proventi sulle compartecipazioni ai tributi erariali;

c) a far obbligo all'Enel del pronto versamento dei sovraccanoni a suo carico per derivazioni di acque per la produzione di forza motrice, come disposto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959;

d) a dare disposizioni perchè il deficit delle Aziende municipalizzate sia considerato a tutti gli effetti parte componente il

deficit ordinario dei bilanci comunali e provinciali;

e) ad assicurare che la Cassa depositi e prestiti sia posta nella condizione di adempiere effettivamente alle proprie funzioni istituzionali in modo da corrispondere alle crescenti esigenze finanziarie degli Enti locali;

f) a richiamare gli organi tutori all'esercizio delle loro funzioni nel pieno rispetto delle autonomie costituzionali, evitando che il controllo di legittimità e di merito acquisti, come finora ha acquistato, carattere di controllo sostitutivo e astenendosi da ogni intervento tendente a modificare le decisioni degli organi elettivi non rigorosamente previsto da disposizioni di legge. (23)

#### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

CIPOLLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere l'orientamento del Governo in rapporto agli accordi che l'ENI si appresta a sottoscrivere con l'Ente minerario siciliano e la società Edison.

Detti accordi, già ritenuti da molte parti sfavorevoli agli Enti pubblici partecipanti (ENI-EMS) ed agli interessi dell'economia siciliana fin dal primo avvio delle trattative, si rivelano ancor più sfavorevoli e onerosi per la sopravvenuta fusione della Edison con la Montecatini che viene a ulteriormente modificare i rapporti economici e finanziari a svantaggio degli enti pubblici in seno alle società miste previste dagli accordi.

In queste mutate condizioni l'interpellante chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi l'opportunità di intervenire per indirizzare in modo diverso l'attività dell'ENI in Sicilia e comunque per sospendere la definizione degli accordi fino a che il Parlamento non sia stato messo a piena conoscenza degli esatti termini e delle conseguenze dei detti accordi. (452)

SIMONUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga giusto e doveroso intervenire per porre fine ad una situazione tra le più scandalose e indecorose che si è venuta a creare nella città di Spoleto in conseguenza della manifesta incapacità del Consiglio comunale (composto di: 18 consiglieri del PCI, 11 della DC, 6 del PSI, 1 del PRI, 1 del PLI, 1 del PSIUP e 2 del MSI) di dar vita ad una Giunta e ad una attività amministrativa che sia in grado di affrontare e avviare a soluzione i gravi problemi cittadini.

La Giunta comunale di Spoleto, cosiddetta di centro-sinistra, nonostante l'apporto di un consigliere liberale, è una Giunta di minoranza che è stata eletta non già in base al maggior numero di voti riportati dal Sindaco e dagli assessori, ma in base alla maggiore anzianità dei medesimi rispetto ad altri consiglieri che hanno ottenuto lo stesso numero di suffragi.

Degli otto assessori eletti con tale sistema, quattro di parte comunista e del PSIUP non hanno ritenuto decoroso far parte di una Giunta che potrebbe definirsi gerontocratica e che non riesce a funzionare sia perchè incompleta, sia per il frequente verificarsi della mancanza del numero legale. Il fatto che non si sia ancora proceduto alle attribuzioni delle rispettive competenze agli assessori, malgrado siano trascorsi diciotto mesi dalle elezioni, sta a dimostrare lo stato di carenza di detta Giunta.

Il Consiglio comunale, del quale si trascura la convocazione per lunghi mesi, non ha tenuto che sedute infruttuose e non è stato in grado di affrontare nessun serio problema di interesse cittadino, mentre una grave crisi economica travaglia la città umbra.

La discriminazione nei confronti del Partito comunista italiano, che è più che mai assurda in questa situazione e che è stata imposta dalla Democrazia cristiana e subita dal Partito socialista italiano, ha reso impossibile la formazione di una stabile maggioranza capace di amministrare la città. Sono state infatti respinte tutte le proposte del gruppo consiliare comunista, compresa

quella dell'appoggio esterno ad una Giunta di centro-sinistra fondata su di un programma concordato e sulla fine della discriminazione.

Il bilancio di previsione dell'anno in corso non è stato ancora presentato e quello del 1965, respinto dal Consiglio comunale, è stato fatto approvare nel mese di ottobre da un Commissario prefettizio. Il Prefetto di Perugia, invece di trarre le logiche conseguenze da quel voto negativo sull'atto fondamentale dell'attività del Consiglio, ha preferito comportarsi in modo da procrastinare una situazione che, oltre ad arrecare danni gravissimi all'economia della città, mortifica la coscienza democratica della laboriosa popolazione spoletina.

L'invio di un commissario per fare approvare il bilancio respinto dal Consiglio è un atto chiaramente antidemocratico che, violando l'espressa volontà dell'organo elettivo, è lesivo dell'autonomia degli Enti locali ed è un atto che non torna certamente a onore di chi lo ha ordinato e di coloro che lo hanno sollecitato per continuare ad esercitare un vero e proprio sopruso.

L'interpellante, tenendo presente, oltre che il rispetto delle norme democratiche, l'interesse generale della città i cui gravi problemi non possono essere nè affrontati nè tanto meno risolti in questa situazione di disordine e di paralisi amministrativa, chiede al Ministro dell'interno che si provveda proponendo al Presidente della Repubblica lo scioglimento del Consiglio comunale di Spoleto per consentire prima possibile alla popolazione di pronunciarsi, per condannare con il voto i responsabili di quanto accaduto e per dare alla nobile città umbra una amministrazione democratica degna delle sue migliori tradizioni. (453)

ARNAUDI, BANFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non ritenga urgente e necessario, proseguendo l'opera iniziata nel 1954 con le circolari emanate dai ministri Martino ed Ermini e tenuto conto dello sviluppo assunto dalla stampa studentesca ed allo scopo di ribadire e

preservare la libertà e la spontaneità delle iniziative degli studenti, precisare:

1) che la sorveglianza sui giornali studenteschi riservata al Capo d'Istituto consiste nel possibile divieto di pubblicazioni di singoli articoli, divieto che deve essere motivato per iscritto o comunicato all'organo responsabile del giornale;

2) che il giornale d'Istituto è organo dell'Associazione d'Istituto la quale costituisce il terreno di incontro e di dialogo fra gli studenti di diverse opinioni, capace di attuare l'esercizio di un responsabile autocontrollo dei giovani e per tale via l'unità democratica degli studenti dell'Istituto stesso ed infine di evitare che, all'interno di esso, il dibattito possa trasformarsi in una battaglia tra associazioni diverse. (454)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O, Segretario:

MENCARAGLIA, VALENZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se e quali misure intende prendere per ricondurre alla normalità l'attività dell'Istituto di cultura italiana ad Atene, presso il quale, secondo informazioni della stampa ateniese, mentre si respingono le domande di iscrizione e si negano le borse di studio, vengono licenziati insegnanti e respinti, con pretesti burocratici, allievi già iscritti ai corsi negli anni precedenti, con evidente pregiudizio dei loro studi e conseguenze che provocano reazioni opposte a quelle che sono le finalità di un Istituto italiano di cultura all'estero. (1231)

SPEZZANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza che da qualche mese l'amministrazione del Consorzio di bonifica LIPUDA-FIU-

MENICA' in provincia di Catanzaro si è abbandonata alle peggiori discriminazioni;

che licenzia o non assume i lavoratori che rifiutano di consegnare la tessera del Partito comunista e prendere quella della Democrazia cristiana, come è avvenuto, ad esempio, per i lavoratori Dell'Aquila Arturo, Basso Francesco, Rizzo Nicodemo, Astone Gaetano;

se non ritiene intervenire energicamente perchè finiscano tali odiose discriminazioni e se non intende disporre un'inchiesta su tutto il funzionamento di detto Consorzio. (1232)

NENCIONI, FERRETTI, TURCHI, BASILE, CROLLALANZA, GRAY, PACE, GRIMALDI, MAGGIO, LESSONA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Con riferimento alla situazione che si è creata presso l'Università di Roma dove una « giunta esecutiva » dei professori e degli studenti avrebbe preso accordi col Prefetto Vicari, Capo della Polizia, per il ristabilimento dell'ordine nella Università;

alla « collaborazione » del Comitato rappresentativo degli studenti e dei docenti con le forze di Polizia di cui hanno parlato il « Paese Sera » e l'« Avanti! »;

ai gravissimi incidenti in cui è rimasto gravemente ferito ad opera delle forze di polizia l'onorevole Raffaele Delfino;

alla discriminazione per cui è permesso in una situazione di stato di assedio ad alcune parti politiche libero accesso e diritto di occupazione dell'edificio dell'Università ed è respinto sanguinosamente l'accesso ad altri studenti che si ispirano ad altri schieramenti politici,

gli interroganti chiedono di conoscere se i fatti rispondano a verità e in tal caso come intendano procedere per ristabilire l'ordine costituzionale e le libertà universitarie e conseguentemente garantire il libero accesso all'edificio universitario sottraendolo all'incontrastato e favorito dominio di pochi faziosi. (1233)

PAJETTA, VALENZI, PALERMO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi abbia compiuto presso il Governo australiano in legame ai propositi da esso manifestati di chiamare alle armi i nostri connazionali che si trovano in Australia per ragioni di lavoro;

gli interroganti desiderano altresì conoscere quali istruzioni il Ministro abbia impartito in proposito all'Ambasciatore d'Italia a Camberra. Risulta infatti agli interroganti che ad oltre tre settimane dalle dichiarazioni in Parlamento del Presidente del Consiglio australiano la nostra rappresentanza diplomatica in Australia non aveva compiuto nessun passo ufficiale nè rilasciata alcuna dichiarazione che rilevasse l'inammissibilità di un simile provvedimento e valesse a calmare le legittime apprensioni dei nostri emigrati. (1234)

BERGAMASCO, TRIMARCHI, ARTOM, BONALDI, D'ANDREA, PALUMBO, ROVERE, BATTAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

a) se, in attesa che sia completata l'annunciata inchiesta amministrativa e siano pertanto definitivamente accertate la realtà dei fatti e le eventuali responsabilità, non ritengano che sia tempo di ripristinare l'ordine e la libertà nell'Università di Roma;

b) se, in particolare, non ritengano di dover far cessare le occupazioni abusive delle Facoltà da parte di minoranze faziose, alle quali si uniscono parlamentari ed agitatori estranei all'ambiente universitario;

c) perchè non hanno sostenuto la posizione del Rettore professor Papi, che ha ottenuto la solidarietà della grande maggioranza del Senato Accademico;

d) se non ritengano che sia importante riprendere al più presto il regolare svolgimento delle lezioni, in un ambiente rasserenato, così che l'Università torni ad essere, quale deve, libera palestra di istruzione e di educazione civile. (1235)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

MAMMUCARI, MORVIDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ravvisi gli estremi di reato negli atti compiuti dalla sezione MSI di Palombara Sabina (Roma): esposizione della bandiera nazionale a mezz'asta in segno di lutto per la ricorrenza del XXI annuale della Liberazione dall'invasore tedesco e dal regime fascista della Nazione italiana; bruciamento della fascia tricolore esposta insieme alla bandiera del PCI, in occasione del 25 aprile 1966, nella sede della sezione del PCI di Palombara Sabina. (4660)

PIGNATELLI, GIANCANE. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Premesso che la rete elettrica di distribuzione nel comune di Grottaglie (Taranto) risale al 1928;

che gli impianti di alimentazione sono rimasti pressochè invariati e che quelli di trasformazione non sono adeguati alle esigenze del detto Comune, che conta oltre ventiquattromila abitanti;

che l'illuminazione sia pubblica che privata subisce ogni giorno e più volte al giorno più o meno lunghe interruzioni;

che costantemente l'erogazione dell'energia elettrica si effettua a tensione molto ridotta,

si chiede quali provvedimenti l'Enel intenda con urgenza adottare per eliminare i disagi che ovviamente soffre la popolazione interessata, la quale paga l'energia elettrica come se questa fosse distribuita con regolarità e alla tensione contrattuale. (4663)

PIGNATELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere con esattezza il numero delle domande di grazia accolte dal 1° gennaio 1965 al 30 aprile 1966. (4664)

LIMONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali immediate e concrete iniziative intenda adottare per far estende-

re ai lavoratori agricoli dipendenti (salariati, giornalieri di campagna e braccianti), che con mezzi propri intendono costruirsi una casa di abitazione, i benefici previsti dall'articolo 45 della legge 13 maggio 1965, n. 124, sull'esenzione dell'imposta di consumo per i materiali da costruzione.

I lavoratori citati godono di salari, paghe o retribuzioni certamente meno favorevoli di qualsiasi altra categoria di lavoratori ed hanno quindi un reddito medio annuo molto modesto.

Per il solo fatto che, a prescindere dalla loro volontà, non pagano i contributi GESCAL si vedono esclusi dal menzionato beneficio in palese contrasto con lo spirito informatore della disposizione legislativa più sopra riportata. (4665)

PACE. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali sono le ragioni che possono indurre l'Ufficio medico-legale del Ministero a non evadere la richiesta, pur trasmessagli da 2 (due) anni dal Ministero di grazia e giustizia (nota 17 luglio 1964 numero 538), in merito alla pratica per pensione privilegiata dell'uscere capo giudiziario Ingrosso Antonio;

se e quali provvedimenti intende promuovere a carico del responsabile o dei responsabili di siffatta flagrante omissione di atti di ufficio. (4667)

SPEZZANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere i motivi per i quali l'ANAS non procede ancora alla sistemazione (bitumazione, allargamento ed altro) della strada Savelli-Verzino (Catanzaro) che è da anni addirittura impraticabile e rappresenta un gravissimo pericolo per coloro che vi transitano. (4668)

SPEZZANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è in progetto o se, comunque, è stata programmata, in conformità alle richieste delle autorità locali, la costruzione della strada che allacci il villaggio turistico del comune di Savelli (Catanzaro)

con la strada Fossiat-Camigliatello, opera che contribuirebbe moltissimo allo sviluppo del turismo in quella zona. (4669)

ADAMOLI, MINELLA MOLINARI Angiola. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a che punto si trovano i programmi ripetutamente annunciati di allargamento, sistemazione ed ammodernamento delle strade statali nn. 29-30-334 delle valli Bormida ed Esso, secondo i voti espressi dalla Amministrazione provinciale di Savona e dalle Giunte comunali di Cairo Montenotte ed Acqui Terme.

Si tratta di strade che oltre a costituire l'unica secolare via di comunicazione della Riviera Ligure di ponente, dei porti di Savona e Vado con l'entroterra piemontese e, attraverso la pianura padana, con l'Europa meridionale sono diventate, con la forte industrializzazione della val Bormida, congestionate anche da traffico pesante.

Gli interroganti ritengono che l'urgenza della soluzione dell'annoso problema della viabilità delle valli Bormida ed Esso sia imposta da necessità che superano i confini locali e regionali. (4670)

BRAMBILLA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* —

Per conoscere se, in conseguenza dei gravi provvedimenti deliberati dall'ONMI nella provincia di Milano, intendono intervenire con appropriate immediate misure:

1) per impedire che vengano chiusi gli asili nido, con conseguenti licenziamenti del personale, e per evitare ulteriori gravi danni e disagi per le famiglie interessate;

2) perchè siano finalmente adottati quei provvedimenti ripetutamente dal Governo affermati come necessari: di potenziamento degli asili nido; per far osservare gli obblighi derivanti dalla legge n. 860 per le contribuzioni dei datori di lavoro; per l'applicazione degli obblighi istituzionali dell'ONMI e degli ispettorati del lavoro;

3) perchè siano finalmente posti in discussione i progetti di legge sulla riforma e il potenziamento dell'assistenza alla ma-



ternità ed all'infanzia, giacenti da molto tempo presso le due Camere del Parlamento. (4671)

#### **Annunzio di trasformazione di interpellanze in interrogazioni**

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura dell'elenco di interpellanze trasformate dai presentatori in interrogazioni.

**G E N C O, Segretario:**

n. 393 del senatore Terracini, nella interrogazione n. 1236.

#### **Annunzio di trasformazione di interrogazioni in interrogazioni con richiesta di risposta scritta**

**P R E S I D E N T E.** Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni trasformate dai rispettivi presentatori in interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

**G E N C O, Segretario:**

n. 953 del senatore Piasenti, nella interrogazione n. 4661; n. 1161 del senatore Piasenti, nella interrogazione n. 4662; n. 946 del senatore Gray, nella interrogazione numero 4666; n. 1031 dei senatori Di Prisco e Albarello, nella interrogazione n. 4672.

#### **Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 4 maggio 1966**

**P R E S I D E N T E.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

##### **I. Discussione dei disegni di legge:**

1. **PALUMBO e TRIMARCHI.** — Modificazioni al testo unico delle leggi per la

composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328 (1592).

Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo (1620-*Urgenza*).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960 (965-*Urgenza*).

3. Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale (1215-*Urgenza*).

4. Proroga dell'efficacia delle norme sull'assunzione da parte dello Stato del finanziamento di alcune forme di assicurazioni sociali obbligatorie (1500).

5. Istituzione di licenze obbligatorie sui brevetti industriali (878).

6. **TRABUCCHI** ed altri. — Norme per l'acceleramento dei pagamenti dovuti alle aziende elettriche minori trasferite all'Ente nazionale energia elettrica in base alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e alla legge 27 giugno 1964, n. 452 (1409).

7. Delega al Governo per la emanazione di norme relative alla semplificazione dei controlli (1214).

8. **Deputati DI GIANNANTONIO; GIORGI** ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare alla frazione di Pietransieri del Comune di Roccaraso (1450) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

9. **BANFI** ed altri. — Deroga all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di ricompensa al valore militare alla città di Sesto San Giovanni (1525).

10. MORVIDI. — Abrogazione degli articoli 364, 381, 651 e modificazioni agli articoli 369, 398, 399 del codice di procedura civile (233).

11. ORLANDI ed altri. — Modifiche alle disposizioni concernenti il rilascio e la durata delle licenze di pesca (883).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni all'articolo 135, alla disposizione transitoria VII della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (201).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni integrative della legge 11 marzo 1953, n. 87, sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (202).

2. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

La seduta è tolta (*ore 21,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari